

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 62

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 gennaio al 9 febbraio 1994)

INDICE

- BODO:** sulla custodia cautelare in carcere del sindaco e di sei assessori del comune di Vercelli (4-01481) (risp. **MANCINO**, *ministro dell'interno*) Pag. 2249
- sulla domanda di dimissioni dal servizio presentata dal signor Ferdinando Giaretti, ex dipendente di ruolo dell'Azienda municipalizzata di nettezza urbana di Vercelli (4-03849) (risp. **GIUGNI**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2251
- BOSO:** sul concorso per l'assunzione di 40 guardie dei sottufficiali e guardie forestali emanato dalla provincia autonoma di Trento (4-01790) (risp. **CONSO**, *ministro di grazia e giustizia*) 2252
- sullo sgombero della caserma «Campitelli» di Roma (4-03157) (risp. **MANCINO**, *ministro dell'interno*) 2255
- sullo sgombero della caserma «Campitelli» di Roma (4-03158) (risp. **MANCINO**, *ministro dell'interno*) 2256
- sullo sgombero della caserma «Bocca di Leone» di Roma (4-03232) (risp. **MANCINO**, *ministro dell'interno*) 2257
- CANNARIATO:** sulla necessità di una revisione della politica imprenditoriale delle Ferrovie dello Stato spa (4-04547) (risp. **COSTA**, *ministro dei trasporti e della navigazione*) 2259
- sul funzionamento dell'impianto centralizzato di climatizzazione presso il deposito locomotive di Palermo (4-04548) (risp. **COSTA**, *ministro dei trasporti e della navigazione*) Pag. 2261
- CAPPELLI:** sul conferimento delle supplenze e nomine a ruolo a docenti già inseriti nelle graduatorie per soli titoli di cui ai decreti ministeriali 12 luglio 1989 e 22 giugno 1990 (4-05008) (risp. **JERVOLINO Russo**, *ministro della pubblica istruzione*) 2261
- CARLOTTO** ed altri: sulla tutela delle lavoratrici madri (4-03807) (risp. **GIUGNI**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2263
- CHIARANTE** ed altri: sull'assassinio a Roma del rappresentante della Resistenza iraniana in Italia (4-02777) (risp. **MANCINO**, *ministro dell'interno*) 2265
- D'AMELIO** ed altri: sul riconoscimento della continuità di trattamento dei lavoratori della ex Liquichimica (4-04301) (risp. **GIUGNI**, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2266
- DANIELI:** sulla decisione di impedire l'accesso in Italia al professor David Irving (4-00424) (risp. **MANCINO**, *ministro dell'interno*) 2267
- DE MATTEO:** sulla presenza di un «soggiornante obbligato» nel comune di Alia (Palermo) (4-03634) (risp. **MANCINO**, *ministro dell'interno*) 2267
- DE PAOLI:** sulla domanda di ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 ai fini del trattamento pensionistico

presentata dal signor Giuseppe Bertoni (4-03287) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) Pag. 2268	sul Banco di Sicilia spa (4-03446) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>) Pag. 2281
sull'opportunità di eliminare i disservizi a cui sono soggetti i pendolari sulla tratta Bergamo-Milano (4-04703) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 2269	sull'esistenza a Pesaro di logge massoniche (4-04694) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>) 2283
FILETTI: sulla domanda di ricongiunzione presentata dal signor Giuseppe Mammino, dipendente di ruolo del comune di Acireale (Catania) (4-03073) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2270	MOLINARI: sulla denuncia da parte dell'ADU-SBEF della probabile esistenza di accordi preventivi sui prezzi nel collocamento dei titoli di Stato tramite asta (4-04294) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>) 2284
FOSCHI: sull'opportunità di predisporre un provvedimento tendente a riaprire i termini per la presentazione delle domande di riscatto per un ragionevole lasso di tempo (4-03900) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2271	MONTRESORI: sul trasferimento della scuola di volo Alitalia da Alghero (4-04132) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>) 2287
GALDELLI: sul possesso del diploma di scuola media inferiore richiesto per ricoprire il ruolo di messo di conciliazione (4-02914) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2273	PAGANO ed altri: sulla costruzione di cinque aule per il liceo scientifico «Evangelista Torricelli» di Somma Vesuviana (4-03798) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>) 2288
LIBERTINI, ICARDI: sulle gravi minacce indirizzate alla sezione del Partito della Rifondazione comunista di Alessandria e al suo segretario (4-01647) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>) 2274	PAINI: sui motivi per cui la signora Nicoletta Confalonieri, portatrice di handicap, non sia stata ancora avviata al lavoro pur risultando da tempo iscritta nelle apposite liste (4-05050) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2289
LIBERTINI, MARCHETTI: sulla necessità di procedere alla rimozione del sindaco di Vercelli (4-00333) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>) 2249	PERUZZA: sul referendum amministrativo per la separazione di Mestre e Venezia (4-04043) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>) 2291
LIBERTINI ed altri: sul vicequestore Elio Cioppa (4-01558) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>) 2274	PICANO ed altri: sulla disparità tra i tassi d'interesse praticati dalle banche settentrionali e da quelle meridionali (4-04306) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>) 2293
LORETO: sugli archivi notarili (4-04727) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2275	PREIONI: sulla salvaguardia del posto di lavoro di circa 60 dipendenti dell'autoporto di Susa prossimi alla disoccupazione (4-01175) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2294
LORETO, PIERANI: sulla concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui per gli investimenti degli enti locali (4-03493) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>) 2277	sulla candidatura ad elezioni politiche e amministrative del personale della polizia di Stato (4-04438) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>) 2296
MANCUSO: sulla necessità di esercitare una maggiore sorveglianza nei confronti delle attività e delle manifestazioni dell'associazione di estrema destra denominata «Movimento politico occidentale» (4-00327) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>) 2280	sull'istituto tecnico statale «Einaudi» di Domodossola (Novara) (4-04623) (risp. JERVOLINO Russo, <i>ministro della pubblica istruzione</i>) 2297
sulla vicenda del vigile urbano Biagio Conte (4-02479) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>) 2281	ROVEDA: sull'opportunità di razionalizzare il sistema tariffario e d'esercizio dei taxi su Fiumicino aeroporto e di istituire un convoglio con partenza alle 0,30 da Fiumicino a

9 FEBBRAIO 1994

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 62

Roma (4-04666) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	Pag. 2298	del «trullo sovrano» della contrada «Pasca-rosa» di Ostuni (Brindisi) (4-04847) (risp. RONCHEY, <i>ministro per i beni culturali e ambientali</i>)	Pag. 2305
SALVATO, CROCETTA: sulla grave crisi della FINAM (4-04647) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>)	2300	SPERONI: sui motivi per cui su treni di tipo Pendolino non viene posto in vendita il quotidiano di rilevanza nazionale «L'Indipendente» (4-04286) (risp. COSTA, <i>ministro dei trasporti e della navigazione</i>)	2306
SCEVAROLLI: sui motivi del diniego del visto d'ingresso alla bambina Muni Banu di Katmandu (Nepal) (4-04334) (risp. MANCINO, <i>ministro dell'interno</i>)	2303	VENTURI: sulla soppressione di un posto di giudice presso il tribunale di Pesaro (4-03801) (risp. CONSO, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2307
SERENA: sulla ridefinizione didattica dei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori (4-02346) (risp. JERVOLINO Russo, <i>ministro della pubblica istruzione</i>)	2304	VISIBELLI: sulla definizione della pratica pensionistica del signor Roberto Lenassini (4-02530) (risp. GIUGNI, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>)	2307
SPECCHIA: sulle iniziative da adottare per la protezione, il recupero e la valorizzazione			

BODO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che a richiesta del pubblico ministero il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vercelli con provvedimento del 30 settembre 1992 ha disposto la custodia cautelare in carcere del sindaco, di sei assessori del comune di Vercelli, nonchè dell'amministratore di una ditta privata incaricata di gestire servizi, per i reati di truffa pluriaggravata (articolo 640 del codice penale), abuso di atti d'ufficio (articolo 323 del codice penale), turbativa d'asta (articolo 353 del codice penale), occultamento di atti (articolo 490 del codice penale) e che nello stesso procedimento il sindaco è imputato altresì per reato di falso di cui all'articolo 479 del codice penale;

che gli imputati sono stati recentemente rimessi in libertà in attesa di rinvio a giudizio;

che sempre innanzi alla pretura di Vercelli è pendente altro procedimento che vede il sindaco rinviato a giudizio per l'udienza del 18 novembre 1992 per tentata truffa ai danni del comune;

che sempre innanzi alla pretura di Vercelli è pendente altro procedimento penale nel quale il sindaco e l'assessore Gianfranco Carnevali, che non è tra quelli imputati per i fatti sopra descritti, risultano rinviati a giudizio per l'udienza del 9 dicembre 1992 per il reato di cui all'articolo 361 del codice penale;

che l'assessore Gianfranco Carnevali è stato recentemente raggiunto da comunicazione giudiziaria del tribunale di Novara;

che innanzi al tribunale di Vercelli pendono altri procedimenti penali nei quali risultano indagati il sindaco ed amministratori del comune nonchè alcuni imprenditori per fatti connessi alla gestione della cosa pubblica;

che tali continue e persistenti violazioni della legge non possono essere considerate episodi isolati ma evidenziano un intreccio tra politica ed affari;

poichè nei fatti sopra descritti, già oggetto di altra interrogazione e di un esposto al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'interno ed al prefetto di Vercelli, rimasti senza risposta, si ravvisano indubbiamente, ad avviso dell'interrogante, le condizioni previste dall'articolo 39 e dall'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 per procedere alla sospensione del consiglio comunale ed alla nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare in merito alla situazione creatasi a Vercelli.

(4-01481)

(29 ottobre 1992)

LIBERTINI, MARCHETTI. - *Al Ministro dell'interno.* - In relazione alla vicenda che riguarda il sindaco di Vercelli; premesso:

che con delibera n. 735 del 14 maggio 1991 la giunta comunale di Vercelli ha deliberato:

di confermare l'attribuzione al sindaco signor, Fulvio Bodo, dell'indennità di carica mensile in misura raddoppiata per tutto il periodo in cui il medesimo risulta collocato in aspettativa non retribuita;

di imputare la spesa relativa al pagamento degli oneri contributivi a carico del comune di Vercelli in luogo della ditta assuntrice;

di dare atto che la presente deliberazione non viene inviata al Coreco per il controllo preventivo di legittimità, non avendo la giunta inteso avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 45 della legge n. 142 del 1990;

che il sindaco, signor Fulvio Bodo, dopo essersi licenziato in data 13 aprile 1991 dall'attività di fattorino (quarto livello di qualifica funzionale) presso l'Istituto autonomo case popolari di Vercelli, è stato assunto dalla società «Interimmobiliare srl» il giorno 14 aprile 1991, con la qualifica di impiegato di primo livello (il massimo del contratto commercio), responsabile del servizio immobiliare e delle relazioni esterne;

che la paga mensile era pari a lire 8.834.594 lorde, per un importo contributivo a carico del comune di lire 4.000.000 mensili che, per 14 mensilità, portano ad una spesa annuale di circa lire 56.000.000;

che il sindaco nella stessa giornata del 14 aprile 1991 ha chiesto ed ottenuto l'aspettativa dalla società (senza neppure presentarsi al lavoro);

che l'«Interimmobiliare srl» è una società che si occupa di attività in campo immobiliare e più specificamente dell'acquisto e cessione di immobili, fabbricati e terreni;

che l'amministratore unico della società, Paolo Costa, socialista, oltre ad essere compagno di partito del sindaco, era presidente della CNA di Vercelli e membro del collegio dei revisori dei conti del consorzio CIV (impresa che da anni gestisce in regime di semimonopolio gli appalti con il comune di Vercelli);

che il signor Costa inoltre è legato all'assessore socialista Luciano Caffi, in rapporto di lavoro con la «Interimmobiliare srl», come anche il figlio, ex dipendente della società;

considerato che dopo aver sollevato il caso nell'aula del consiglio comunale e sulle pagine dei giornali alcuni consiglieri comunali di Vercelli hanno inoltrato esposti alla procura della Repubblica di Vercelli e alla commissione provinciale INPS a seguito dei quali:

1) il rapporto di lavoro del sindaco con la «Interimmobiliare srl» è stato giudicato irregolare e quindi annullato dalla direzione provinciale dell'INPS nel mese di ottobre;

2) il sindaco è stato rinviato a giudizio dal procuratore della Repubblica presso la pretura di Vercelli per truffa ai danni del comune e tentata truffa ai danni dell'INPS;

3) in due ripetute occasioni le forze di opposizione in consiglio comunale hanno chiesto le dimissioni del sindaco per manifesta scorrettezza e conflitto di interessi,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga che sussistano gli elementi per procedere alla rimozione del sindaco di Vercelli.

(4-00333)

(16 giugno 1992)

RISPOSTA. (*) - Come è noto agli onorevoli interroganti, in occasione delle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Vercelli, precedentemente sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1992.

Il signor Fulvio Bodo non è stato rieletto.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

BODO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha disposto la sospensione del diritto alla pensione per tutti i casi di pensionamento anticipato decorrenti dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993;

che successivamente la Direzione generale degli istituti di previdenza ha emanato la circolare 23 dicembre 1992, n. 13/IP, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1993, n. 1;

che vengono pertanto previste due distinte situazioni:

a) il lavoratore che abbia presentato domanda di dimissione anteriormente al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, ed abbia cessato il servizio entro il 17 settembre 1992, ha diritto a percepire la pensione con decorrenza dal 18 settembre 1992; per i lavoratori rientranti in questa categoria non opera il cosiddetto blocco delle pensioni;

b) il lavoratore che abbia presentato domanda di dimissioni dal servizio a decorrere dal 18 settembre 1992, e quindi con decorrenza della pensione 19 settembre 1992, rientra nel blocco delle pensioni previsto dall'articolo 1 del sopracitato decreto-legge n. 384 del 1992;

che, definiti pertanto i casi limite che non danno luogo ad alcuna difficoltà, si presenta in particolare un problema che riguarda i dipendenti delle aziende municipalizzate il cui rapporto di lavoro ha natura privatistica;

considerato:

che tale categoria di lavoratori, nel caso intenda dimettersi dal servizio, è tenuta, in base al regolamento dell'ente o al contratto collettivo di lavoro, a dare all'azienda il periodo di preavviso previsto dal regolamento o dal contratto; ne deriva che se il periodo di preavviso decorre da una data anteriore al 19 settembre 1992 il lavoratore ha diritto a percepire la pensione;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che si è verificato il seguente caso:

il signor Ferdinando Giaretti, nato a Vercelli il 4 novembre 1937, ex dipendente di ruolo dell'Azienda municipalizzata nettezza urbana di Vercelli, ha rassegnato le dimissioni dal servizio il 28 agosto 1992 a far data dal 1° gennaio 1993, dando regolare preavviso; in data 29 agosto 1992 l'Azienda municipalizzata nettezza urbana di Vercelli comunicava l'accoglimento della domanda con precisazione del periodo di preavviso di 60 giorni a decorrere dal 1° settembre 1992, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro,

si chiede di sapere per quale motivo la Direzione provinciale del tesoro di Vercelli non abbia ancora evaso positivamente la domanda del signor Ferdinando Giaretti, e ciò in contrasto con quanto disposto dalla circolare 16 febbraio 1993 del Sottosegretario per il tesoro in materia, tenuto altresì conto di tutte le sopra richiamate disposizioni legislative.

(4-03849)

(15 luglio 1993)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole interrogante, l'INPDAP, competente al riguardo, ha comunicato che la circolare n. 13/IP/1992 emanata dalla ex Direzione generale degli istituti di previdenza non può trovare applicazione nel caso specifico del signor Ferdinando Giaretti, poichè i termini iniziali del preavviso (60 giorni) hanno decorrenza successiva al 19 settembre 1992, data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

In particolare, il predetto Istituto precisa che il signor Giaretti ha rassegnato le dimissioni dal servizio dal 1° gennaio 1993, conseguentemente la decorrenza del periodo di preavviso deve farsi risalire al 1° novembre 1992 ed è questa la motivazione soggiacente alla mancata liquidazione del richiesto acconto di pensione.

L'Istituto, inoltre, fa presente che qualora il signor Giaretti abbia maturato i requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 11 aprile 1955, n. 379, egli potrà conseguire la pensione a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(14 gennaio 1994)

BOSO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche di ordinamento autonomo, sono regolate dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

che la stessa legge elenca e regola gli aventi diritto, le modalità, le preferenze, per invalidità, eccetera;

che la provincia di Trento ha indetto un concorso per l'assunzione di 40 guardie dei sottufficiali e guardie forestali per la provincia autonoma di Trento;

che il signor Aurelio Sordo, abitante a Castello Tesino (Trento), presentava domanda di partecipazione al concorso, nel tempo regolamentare, con tutti i documenti richiesti e con tutte le altre documentazioni in regola e i versamenti effettuati;

che la domanda di Aurelio Sordo non veniva accettata per oltrepassati limiti di età: il signor Sordo ha attualmente 37 anni ed ha invalidità militare;

che nel bando di concorso della provincia di Trento gli allegati A e B elencano le categorie degli aventi diritto di precedenza, categorie cui appartiene anche il signor Aurelio Sordo;

che il concorso, ad avviso dell'interrogante, ha netto sapore di falso ideologico e inganno; ad un concorso bandito per guardie forestali è impossibile pensare che possano partecipare mutilati e invalidi di guerra, vedove di guerra, sordomuti, eccetera. È logico che le guardie forestali debbono anche camminare e sentire ed è bene che abbiano una certa età, ma per quanto riguarda la provincia di Trento tutto ciò assume un carattere di farsa per far partecipare chiunque abbia diritto secondo le leggi dello Stato che regolamentano tale materia, per poi scartare le sopraccitate classi per motivi di età od altro e favorire i dipendenti privati della Federazione italiana della caccia;

che la provincia autonoma di Trento e la sua presidenza, secondo l'interrogante, hanno emanato il detto concorso pilotandone la conclusione esclusivamente per raggirare l'opinione pubblica, le leggi e la Costituzione, riportando in esso l'esclusiva possibilità di assumere presso l'Ente provinciale guardie private della Federazione italiana della caccia, espressione sul territorio del potere della Democrazia cristiana,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sul fatto che:

la provincia di Trento nei suoi concorsi e assunzioni possa privilegiare chi più le fa comodo, senza tener conto della legge dello Stato che dispone in materia di assunzioni presso pubbliche amministrazioni;

sia possibile richiedere l'età massima di 30 anni per poter partecipare al concorso e allo stesso concorso allegare le tabelle A e B ove si elencano gli aventi diritto di categorie protette, nelle quali difficilmente qualcuno rientrerebbe nel limite dei 30 anni;

se non si ritenga opportuno che si verifichi se nelle assunzioni per tale concorso non vi siano situazioni di favore e di parentato e che si proceda immediatamente ad indagini ed accertamenti di eventuali reati commessi nel favorire i partecipanti al concorso;

se non si ritenga pertanto opportuno l'annullamento di detto concorso;

quale sia il giudizio nei confronti del presidente della guardia provinciale, dell'assessore alle foreste, caccia e pesca e di chiunque

abbia collaborato alla falsificazione dei termini ideologici di detto concorso e se non si ritenga che nei loro confronti si debba procedere penalmente.

(4-01790)

(3 dicembre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.

In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

A norma dell'articolo 4, n. 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Trento ha potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento del personale della stessa dipendente, ivi compresa la fissazione dei limiti di età per l'accesso all'impiego.

Nell'ambito di tale potestà la provincia, con propria legge 13 gennaio 1992, n. 3, ha fissato le norme per la nomina a guardia forestale della provincia autonoma di Trento prevedendo tra i requisiti, indicati all'articolo 2, lettera *d*), «età non inferiore agli anni diciotto e non superiore, in ogni caso, agli anni trenta».

Detta disposizione, che non ha dato adito ad alcuna osservazione da parte del Governo in sede di visto della legge, è prevista per l'accesso al Corpo forestale dello Stato (legge 1° aprile 1981, n. 121, articoli 45 e 47, applicabile anche al Corpo forestale dello Stato).

La provincia autonoma di Trento è tenuta al rispetto della riserva di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ha quindi previsto che gli eventuali candidati, rientranti nelle categorie ivi previste, possano far valere tale titolo di precedenza. L'elevazione del limite massimo di età previsto da detta legge non opera tuttavia nel caso esposto dall'interrogante in quanto derogato dal succitato articolo 2 della legge provinciale n. 3 del 1992, che si pone come norma speciale, per cui solo i candidati appartenenti alle suddette categorie, ma di età inferiore ai 30 anni, possono partecipare con diritto di precedenza nel caso risultino idonei. Non appare esatto quanto affermato dall'interrogante secondo il quale i due requisiti risultano di fatto inconciliabili e di ciò sono testimonianza le decine di domande annualmente presentate al servizio per il personale da «categorie protette» di età inferiore ai 30 anni.

Quanto all'incompatibilità tra l'appartenenza alle categorie in discussione e l'idoneità fisica richiesta e accertata mediante apposito collegio medico, si osserva come tra tali categorie rientrino anche orfani e vedove, od equiparati tali, di vittime del dovere o di azioni terroristiche, di caduti sul lavoro o per servizio. In ogni caso, un'invalidità del candidato non può aprioristicamente essere considerata causa di inidoneità da parte dell'amministrazione che indice il concorso, spettando unicamente tale accertamento al citato collegio medico. Per quanto di conoscenza dell'amministrazione ben potevano esservi aspiranti guardie forestali in possesso dei titoli di età inferiore ai 30 anni e appartenenti ad una delle categorie che per legge fruiscono di specifica riserva.

Ad ulteriore conferma della legittimità del bando contestato può essere utile ricordare che lo stesso, sui punti oggetto di denuncia, in nulla si diversifica dai bandi di concorso indetti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la nomina degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.

Non risponde al vero che i requisiti richiesti a norma di legge e le altre disposizioni del bando contestate possano determinare «l'esclusiva possibilità di assumere presso l'ente provinciale guardie private della Federazione italiana della caccia», posto che tale appartenenza non determina certo di per sé un'età inferiore ai 30 anni, la piena idoneità fisica e il possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal bando di concorso. Dagli accertamenti effettuati risulta anzi che solo il 15 per cento dei guardiacaccia di detta Federazione sono di età inferiore ai 30 anni e che degli stessi solo 7 hanno effettivamente presentato domanda di partecipazione al concorso, in numero quindi comunque ampiamente inferiore rispetto ai posti messi a concorso.

Va, infine, comunicato che nei registri della procura della Repubblica e della procura circondariale non risultano iscritti procedimenti inerenti ad irregolarità o a reati contro lo svolgimento dei concorsi richiamati dall'interrogante.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(31 gennaio 1994)

BOSO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso che nella capitale sono presenti strutture alloggiative collettive per il personale della polizia di Stato avente diritto ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di servizio;

verificato:

che presso la caserma «Campitelli» erano alloggiati 40 agenti della polizia di Stato;

che la centrale ubicazione della struttura consentiva agli stessi di rendersi facilmente disponibili per i vari servizi nel territorio;

che nell'anno 1990 il Genio civile, con apposito verbale di sopralluogo, dichiarava la struttura pericolante invitando la questura di Roma a disporre il temporaneo sgombero dei locali per consentire i necessari lavori di consolidamento delle strutture;

che, conseguentemente, il personale veniva sistemato presso strutture alberghiere della capitale con oneri amministrativi per diversi milioni di lire a carico del Dipartimento della pubblica sicurezza;

che al termine dei lavori la predetta struttura alloggiativa lasciava il posto alla predisposizione di 6 alloggi individuali per la ingente spesa di alcune decine di miliardi, a fronte delle poche centinaia di milioni previsti per l'originario intervento di consolidamento;

che gli appartamenti di cui sopra venivano assegnati arbitrariamente a funzionari della polizia di Stato in violazione degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio che indicano precise modalità e criteri per la loro assegnazione,

si chiede di sapere:

se quanto sopra risponda a verità;

se non si ritenga opportuno aprire un'immediata inchiesta al fine di accertare:

la regolarità delle procedure tecnico-amministrative riferite alla variante d'uso della struttura demaniale in considerazione del fatto che l'amministrazione della pubblica sicurezza spende quotidianamente diversi milioni di lire per alloggiare personale di polizia in strutture alberghiere;

l'esorbitante spesa sostenuta per la predisposizione dei 6 alloggi;

le irregolarità nell'assegnazione degli alloggi a funzionari della polizia di Stato che per situazioni personali e familiari, nonché per quelle di carattere operativo riferite alle mansioni svolte all'interno dell'amministrazione, non consentono loro di usufruire del beneficio anzidetto.

(4-03157)

(11 maggio 1993)

BOSO. - Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Premesso:

che presso ogni ufficio o istituto della polizia di Stato, ove sussista la disponibilità, sono presenti alloggi di servizio individuali per le esigenze del personale;

che le assegnazioni degli alloggi sono regolate a norma degli articoli 51, 52 e 53 del regolamento di servizio secondo precise modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto delle funzioni svolte dal personale e delle situazioni personali e familiari;

verificato:

che la struttura alloggiativa presso la caserma «Campitelli» dove erano alloggiati 40 agenti della polizia di Stato, dopo essere stata dichiarata pericolante, veniva ristrutturata con la predisposizione di 6 alloggi individuali, al posto di quelli collettivi, per l'ingente spesa di diversi miliardi;

che uno dei 6 alloggi recentemente è stato assegnato al vice questore, primo dirigente di polizia, Pierfrancesco Galante, proprietario, nella sola città di Roma, di alcuni immobili peraltro locati ad allievi frequentatori dell'Istituto superiore di polizia;

che il predetto funzionario, responsabile della divisione armi ed esplosivi del Ministero dell'interno, per le funzioni svolte, non rientra assolutamente nelle motivazioni di sicurezza previste in apposite circolari ministeriali prevedenti l'assegnazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto sopra risponda a verità;

se non si ritenga opportuno aprire un'immediata inchiesta al fine di verificare quanto sopra, anche in considerazione del fatto che l'amministrazione della pubblica sicurezza spende quotidianamente diversi milioni di lire per alloggiare personale di polizia in strutture alberghiere e che il predetto funzionario, nel ricoprire l'alta carica di

presidente di un sindacato di polizia, rende il fatto ancor più moralmente deprecabile.

(4-03158)

(11 maggio 1993)

RISPOSTA. (*) - Lo sgombero della caserma «Campitelli» di Roma è stato deciso dopo che l'ufficio speciale del Genio civile aveva segnalato a questo Ministero la necessità di procedere ad importanti opere di ristrutturazione e di consolidamento delle strutture portanti dell'intero edificio.

Per tali motivi e per la complessità degli interventi da eseguire si è reso indispensabile, su precisa indicazione dello stesso ufficio tecnico, provvedere al trasferimento, in altra sede, del personale (circa 40 persone) che vi alloggiava.

Successivamente, attesa l'esigenza di disporre di idonee foresterie di sicurezza, si è reso invece opportuno procedere alla modifica della destinazione dell'immobile, al fine di realizzare idonee strutture alloggiative che offrissero, nel contempo, oggettive garanzie di sicurezza.

I lavori sono stati eseguiti sulla base di ulteriore progetto redatto dal Genio civile ed hanno comportato una spesa di 1.700.000.000, comprensiva dei lavori di ristrutturazione e consolidamento della caserma.

Sono stati così realizzati 6 alloggi, attrezzati a foresteria di sicurezza e utilizzabili ventiquattr'ore su ventiquattro per motivi di servizio, nei quali è stato tra l'altro insediato l'ufficio del catalogo armi della polizia amministrativa di questo Ministero.

Attualmente, presso la struttura sono in corso, su espressa richiesta dell'ufficio tecnico del Genio civile, ulteriori lavori di consolidamento delle murature di sostegno per una spesa di circa 40 milioni.

L'assegnazione di uno degli alloggi al vice questore dottor Pier Francesco Galante è stata adottata sulla base della normativa vigente in ragione delle funzioni svolte dall'assegnatario, direttore della divisione armi ed esplosivi della polizia amministrativa.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

BOSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che lo scrivente ha già presentato due interrogazioni su di una situazione analoga alla presente, verificatasi presso la caserma «Campitelli» (la 4-03157 e la 4-03158 dell'11 maggio 1993), di cui si attende ancora risposta;

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che 70 agenti stanno per essere sfrattati dalla caserma «Bocca di Leone» sita al n. 85 dell'omonima via, per ricavare dall'intero stabile cinque lussuosi appartamenti da destinare ad altrettante famiglie di alti funzionari, con il consenso del Genio civile e dei suoi vertici già sottoposti a giudizio della magistratura;

che si adducono scuse preoccupanti (fabbricato pericolante, incolumità del personale che lo abita, eccetera) per far sì che l'operazione, esageratamente dispendiosa quanto avvilente già avvenuta per la caserma «Campitelli», abbia a ripetersi per la caserma «Bocca di Leone»;

che il Ministero dell'interno, da cui dipendono i 70 agenti, sembra non tener in alcun conto i bisogni, i diritti acquisiti, il morale, il pensiero, la voglia di fare di questi onesti agenti; sono più importanti cinque alloggi di lusso per alti funzionari;

per quanto sopra esposto e per sentirsi sempre più vicino a quei lavoratori della polizia di Stato che vivono in prima linea giorno e notte per espletare il proprio mandato, per esprimere un senso di gratitudine nei loro confronti e per metterli in condizione di operare nel miglior modo possibile,

si chiede di sapere:

se sia vero che da parte del comandante del reparto autonomo del Ministero dell'interno, generale Enrico Palma, esista un ordine per eseguire lo sfratto dei 70 agenti;

se sia vero che la costruzione verrà ristrutturata per ottenere lussuosi appartamenti per funzionari prediletti;

l'eventuale preventivo di spesa e la relativa autorizzazione a realizzare tale opera;

le spese di accasermamento dei 70 agenti sfrattati;

se sia vero che la struttura è attualmente pericolante nonchè la documentazione in merito e gli enti autorizzati che reputano tale struttura inagibile;

se si sia a conoscenza che detti enti siano a loro volta inquisiti o indagati dalla magistratura.

(4-03232)

(19 maggio 1993)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per la caserma della polizia di Stato «Campo Marzio», cui fa riferimento l'onorevole interrogante, è in atto la procedura di sgombero a seguito di sopralluoghi effettuati dall'ufficio speciale del Genio civile, che ha riscontrato il pericolo derivante dagli impianti a servizio dello stabile non più rispondenti alle nuove prescrizioni di legge.

L'ufficio tecnico ha, infatti, rilevato il precario stato dei servizi igienici, dell'impianto termico, l'inadeguatezza della centrale, nonchè l'esigenza di provvedere alla sostituzione dei pavimenti dei piani superiori e degli infissi interni ed esterni.

Sotto il profilo statico si è rilevata l'esistenza, in più punti, di un insieme di fessure di variabile entità che, pur non pregiudicando

nell'immediato la solidità dell'edificio, ha bisogno di un urgente intervento di ripristino.

Dal punto di vista distributivo-funzionale, invece, è stata proposta una ottimizzazione degli spazi, ridistribuendo i servizi esistenti ai vari piani e provvedendo ad una diversa partizione delle tramezzature interne.

Il costo totale presunto dell'intervento, fatte salve le risultanze della perizia di stima, è stato preventivato in lire 2.450.000.000.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

CANNARIATO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che la politica imprenditoriale delle Ferrovie dello Stato spa, sulla base di dati derivanti da una rilevazione effettuata sulle ore di straordinario (in particolare nei periodi festivi ed estivi), è giunta alla singolare conclusione per la quale questi dati testimoniano e giustificano la necessità di adottare una serie di provvedimenti tali da favorire fenomeni come prepensionamenti e mobilità presso altri enti e di programmare l'utilizzo per il prossimo futuro di cassa integrazione e licenziamenti;

che pare all'interrogante che la disponibilità al lavoro straordinario in tali periodi testimoni invece una crescente difficoltà di carattere economico dei dipendenti che al fine di reintegrare le loro buste-paga accettano di prestare la loro opera anche oltre l'orario contrattuale;

che l'utilizzo continuato dello straordinario peraltro comporta il fatto che spesso il personale sia in condizioni di affaticamento e stress e ciò può compromettere il normale livello qualitativo del servizio offerto agli utenti ed anche la stessa sicurezza sia del personale che dell'utenza,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che vada riaffermata l'importanza sociale del servizio ferroviario e non condivida la necessità di un netto miglioramento delle strutture, di un ampliamento della rete ferroviaria in tutti i settori e di una revisione quindi, per quanto di sua competenza, della politica imprenditoriale delle Ferrovie dello Stato spa.

(4-04547)

(13 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato rendono noto che il fabbisogno organico, necessario per garantire presso ogni posto di lavoro il normale svolgimento delle attività di servizio, viene determinato avendo particolare riguardo sia alla prioritaria esigenza di assicurare la regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, sia al rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia di utilizzazione del personale e di orario di lavoro.

La determinazione del fabbisogno viene effettuata periodicamente e costituisce oggetto di contrattazione con le stesse organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, in

correlazione ai programmi e ai volumi di attività, nonché agli interventi organizzativi e tecnologici previsti dal piano di produzione predisposto dalla società.

Le Ferrovie dello Stato sottolineano che la durata dell'orario di lavoro del personale ferroviario - contrattualmente fissata in 36 ore settimanali dal 1° giugno 1989 - è rimasta inalterata ed anzi per talune categorie, tenute ad operare in condizioni maggiormente impegnative, è stata addirittura ridotta a 34 ore settimanali, senza che nel contempo sia complessivamente aumentato il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario. Inoltre, è stato possibile procedere ad una graduale, consistente riduzione del numero dei dipendenti grazie soprattutto alla realizzazione di una serie di investimenti e di azioni di natura organizzativa, concordati con le organizzazioni sindacali, tesi ad ottimizzare, in ogni settore, l'impiego della forza lavoro.

Le Ferrovie dello Stato precisano che il personale ferroviario, soprattutto quello direttamente interessato alla circolazione (stazioni, macchina, viaggiante, navi traghetto) è altamente specializzato per cui, tenendo presente che il fabbisogno di tale personale è calcolato in relazione alle normali esigenze del lavoro ed anche se, nel determinare i fabbisogni, vengono sempre previsti posti in più come scorta, in momenti particolari (maggior traffico che si registra nei periodi festivi o estivi, minor numero di agenti in servizio nei periodi di ferie) esso diventa insufficiente e non è possibile inviare in sussidio personale da altri settori, in possesso di specifica diversa professionalità.

È quindi inevitabile che, in presenza di tali situazioni contingenti, occorra far ricorso al lavoro straordinario, che peraltro trova il consenso delle organizzazioni sindacali e che viene accettato dal personale non necessariamente come mezzo per reintegrare la busta-paga (perché spesso non dà luogo ad un aumento della retribuzione ma viene compensato da un equivalente minor lavoro), ma nella consapevolezza di assicurare comunque la regolarità del servizio ferroviario.

Peraltro, siccome la sicurezza deve assolutamente ed in ogni caso essere salvaguardata, anche il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario non è indiscriminato ma è regolamentato da norme ben precise, allo scopo di garantire le perfette condizioni psico-fisiche del personale, onde non mettere a repentaglio né la propria incolumità né quella dell'utenza.

Infine, le Ferrovie dello Stato, pur prestando la massima attenzione all'importanza sociale del servizio, fanno presente che la corretta gestione del capitale pubblico impone loro di improntare la propria attività imprenditoriale a criteri di efficienza ed economicità.

A tal fine è stato predisposto il piano triennale di impresa 1993-95, che rappresenta il documento aziendale di programmazione concordato con l'azionista, incentrato su obiettivi di risanamento e sviluppo tali da portare in attivo, nel 1996, il margine operativo lordo delle Ferrovie dello Stato.

Le Ferrovie dello Stato sottolineano che sia il contratto di programma che il contratto di servizio pubblico, sottoscritti per definire le risorse pubbliche stanziare per il finanziamento degli investimenti, per il mantenimento in esercizio della rete e per l'acquisto di servizi da

parte dello Stato, si muovono in coerenza con quanto determinato nell'ambito del predetto piano triennale.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

(24 gennaio 1994)

CANNARIATO. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che presso il deposito locomotive di Palermo è entrato in funzione in data 15 gennaio 1991 un impianto centralizzato di climatizzazione;

che tale impianto ha da subito manifestato difficoltà nel funzionamento;

che presso il registro «Ferrotel» di Agrigento centrale risultano presentati - su questo argomento - ben quindici reclami, compresi fra il 23 agosto 1991 e il 7 settembre 1993;

che tale mancato funzionamento dell'impianto è causa di grave disagio, in particolare per quella categoria di personale che lavora regolarmente in ambiente surriscaldato e disagiato (l'interno delle locomotive),

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di fornire le opportune informazioni sulle cause di questo disservizio, che perdura nonostante gli interventi della ditta preposta alla manutenzione, e in particolare cosa intenda fare affinché il denaro dei contribuenti non venga sprecato in impianti che - pur necessari - sono inadeguati e insufficienti.

(4-04548)

(13 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato comunicano che non risulta esistere alcun impianto di climatizzazione presso il deposito locomotive di Palermo; pertanto si presume che l'impianto di cui trattasi possa riferirsi al «Ferrotel» di Agrigento, realizzato in occasione dei lavori di ristrutturazione del medesimo e utilizzato anche dal personale di macchina del deposito locomotive di Palermo.

Su tale impianto, dalla sua entrata in funzione (aprile 1991) ad oggi, si sono verificati alcuni guasti che sono stati subito riparati. Successivamente si è provveduto ad alcune piccole modifiche dell'impianto, intese ad eliminare definitivamente le cause dei guasti.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

(24 gennaio 1994)

CAPPELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - L'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo non si sia attribuita precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze nonchè nel conferimento di nomine a

ruolo ai docenti già inseriti nelle graduatorie per soli titoli di cui ai decreti ministeriali 12 luglio 1989 e 22 giugno 1990;

per quale motivo si sia unificato il tipo di precedenza - B - conferendolo a tutti i docenti inseriti sia nelle graduatorie per soli titoli che in quelle provinciali, indipendentemente dalla anzianità di servizio nello stato e dall'anno di acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento e dal numero delle abilitazioni conseguite;

per quale motivo si sia in tal modo stravolto l'ordine delle graduatorie provinciali, nonostante la loro attuale validità, aggiornando altresì le precedenze ma con il punteggio dei servizi;

per quale motivo ai docenti in possesso di laurea ed abilitazione all'insegnamento - con particolare riguardo alle lingue straniere - sia nelle scuole secondarie di primo grado che nelle scuole secondarie di secondo grado non si permetta l'accesso alle graduatorie per il conferimento di supplenze e ruoli nella scuola elementare, considerata la mancata applicazione in un numero considerevole di circoli didattici dei nuovi programmi che prevedono, tra l'altro, lo studio della lingua straniera a partire dal secondo ciclo, a causa della carenza di insegnanti elementari abilitati allo scopo.

(4-05008)

(15 dicembre 1993)

RISPOSTA. - In merito ai quesiti posti con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1989, n. 417, nei concorsi per soli titoli, indetti successivamente a quelli espletati in sede di prima applicazione della stessa legge, viene formata un'unica graduatoria in cui figurano, con i rispettivi punteggi, sia i docenti già iscritti in precedenti graduatorie di concorsi per soli titoli (con l'aggiornamento dei relativi punteggi) sia i docenti che partecipino a tali concorsi per la prima volta.

Il fatto poi che nei confronti dei predetti docenti venga attribuita la precedenza assoluta in maniera indifferenziata, ossia a prescindere dall'anno di inserimento nelle apposite graduatorie, trova fondamento nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito e modificato dalla citata legge n. 417 del 1989, le cui disposizioni esplicitamente stabiliscono che «coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato domanda di supplenza».

La precedenza assoluta in esame, come sopra chiarito, viene pertanto attribuita agli interessati sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali delle supplenze e, quindi, senza stravolgimento alcuno delle graduatorie stesse, nelle quali i docenti sono graduati in base ai titoli culturali e di servizio posseduti e documentati entro i termini di scadenza previsti per la generalità degli aspiranti.

Per quanto attiene infine alla mancata utilizzazione dei docenti laureati in lingue straniere nelle supplenze di scuola elementare, si

osserva che l'insegnamento della lingua straniera in tale ordine di scuola non va inteso come insegnamento a sé stante, avulso cioè dal contesto del programma scolastico, ma va inserito organicamente in un ambito disciplinare pluralistico, il cui svolgimento didattico deve essere affidato a docenti abilitati all'insegnamento nella scuola elementare non solo per la lingua straniera, ma anche per tutte le restanti discipline previste dai vigenti programmi.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(31 gennaio 1994)

CARLOTTO, RABINO, MOLTISANTI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* - Premesso:

che com'è noto, la legge 30 dicembre 1971, n. 1204, avente per oggetto la «Tutela delle lavoratrici madri», prevede all'articolo 4 le agevolazioni facoltative per le stesse lavoratrici madri, recitando testualmente:

«È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali;

che il successivo articolo 7 recita in proposito:

«La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia»;

che la legge 5 febbraio 1992, n. 104, avente per oggetto «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», norma, fra l'altro, gli interventi in favore delle persone portatrici di *handicap*; in particolare l'articolo 33, comma 1, recita testualmente:

«La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con *handicap* in situazione di gravità accertata ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati»;

che l'articolo 15, commi 1 e 2, della legge n. 1204 del 1971, recita testualmente:

«Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

A partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge»;

che la predetta legge precisa quali sono gli enti competenti per sopportare l'onere anticipato dal datore di lavoro;

che l'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale - Direzione centrale per la risorsa umana - in data 2 aprile 1992 ha emanato la circolare n. 100, avente per oggetto: «Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", Disposizioni applicative», con la quale impartisce istruzioni interne per l'attuazione dei predetti dettati legislativi;

che è necessario chiarire, in sede interpretativa, le norme succitate, con l'indicazione precisa sulle procedure da seguire per ottenere il recupero delle anticipazioni fatte dai datori di lavoro;

che ciò è necessario per dirimere dubbi interpretativi e difformi orientamenti dei vari enti interessati,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare emanando all'uopo un'apposita circolare.

(4-03807)

(13 luglio 1993)

RISPOSTA. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con circolare n. 162 del 13 luglio 1993, ha impartito disposizioni per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, fornendo, tra l'altro, la richiesta indicazione sulle procedure da seguire per ottenere il recupero delle anticipazioni fatte dai datori di lavoro.

Infine, si fa rilevare che la legge 27 ottobre 1993, n. 425, di conversione del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 326, ha tra l'altro fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 3, della

legge n. 104 del 1992, chiarendo definitivamente che i tre giorni di permesso mensile devono essere comunque retribuiti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(14 gennaio 1994)

CHIARANTE, BENVENUTI, BRATINA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Per sapere:

quali informazioni siano in grado di dare a proposito dell'ignobile atto terroristico, evidentemente preparato con molta cura, con il quale è stato assassinato a Roma il rappresentante della Resistenza iraniana in Italia;

quale controllo venga esercitato e si intenda esercitare sull'azione delle formazioni terroristiche in Italia per sventare l'*escalation* di gesti e atti sanguinosi e garantire la vita e la sicurezza degli esuli democratici iraniani che vivono nel nostro paese;

se il Governo italiano non intenda esprimere al Governo di Teheran la più ferma protesta per l'appoggio dato ad azioni terroristiche che sono contrarie ai fondamentali diritti umani e ai valori di democrazia e di libertà e che offendono la sovranità dello Stato in cui tali azioni vengono compiute.

(4-02777)

(18 marzo 1993)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La questione, proposta dagli onorevoli interroganti, è stata ampiamente trattata il 17 marzo 1993 davanti all'Assemblea della Camera dei deputati, in occasione dello svolgimento di interrogazioni urgenti sull'assassinio di Mohammed Hussein Naghdi, esponente della Resistenza iraniana in Italia.

A' seguito dell'attentato sono state ulteriormente potenziate le misure di sicurezza, peraltro già in atto, a tutela degli esponenti della Resistenza iraniana, potenziali obiettivi di azioni terroristiche.

I dispositivi di protezione consistono in moduli operativi flessibili, diversificati in relazione al mutare delle esigenze e ai movimenti delle persone maggiormente a rischio.

Le misure di vigilanza si estendono anche alle frontiere per individuare e neutralizzare, sulla base delle segnalazioni dei servizi di sicurezza, le persone sospettate di attività terroristiche nel nostro paese.

Nei confronti del nuovo rappresentante in Italia del consiglio della Resistenza iraniana sono state disposte le massime misure di sicurezza e di scorta, sensibilizzando nel contempo le autorità provinciali di pubblica sicurezza per l'adozione di analoghe misure in occasione della presenza del rappresentante iraniano nelle rispettive province.

Il 16 marzo 1993, il giorno stesso dell'omicidio di Naghdi, il Ministero degli affari esteri esprimeva la più ferma condanna ed esecrazione per il delitto.

Si assicurava l'impegno a perseguire con ogni sforzo gli autori del gesto criminale sottolineando che il vile attentato non avrebbe potuto, in alcun caso, contribuire alla causa politica che i suoi autori pretendono, eventualmente, di servire.

Nell'occasione, il Governo italiano esprimeva viva inquietudine per la recrudescenza di attentati contro oppositori del regime iraniano e ribadiva di non essere disposto a tollerare l'uso del suo territorio per trame omicide a fini politici.

Il Governo altresì annunciava di voler intensificare la concertazione con i paesi alleati e con i *partner* europei per la lotta al terrorismo internazionale in tutte le sue forme.

Il Ministro dell'interno
MÀNCINO

(1° febbraio 1994)

D'AMELIO, COVIELLO, DI NUBILA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che l'INPS ha sospeso il pagamento della indennità di cassa integrazione e di quella di mobilità ai lavoratori della ex Liquichimica (gruppo Liquigas) di Ferrandina (Matera) e di Saline Ioniche (Reggio Calabria), perchè manca il decreto ministeriale per il riconoscimento del carattere di continuità, nella gestione del personale, tra l'azienda Liquigas-Liquichimica e l'ENI (articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464);

considerato che l'articolo 10 della legge n. 784 del 28 novembre 1980, nel consentire al commissario straordinario di conferire «all'ENI la gestione degli impianti del gruppo Liquichimica in amministrazione straordinaria», di fatto tende a «salvaguardare l'unità funzionale e la continuità della produzione», sicchè appare implicito il riconoscimento della salvaguardia anche dei diritti del personale;

visto che, di fatto, è stata corrisposta la cassa integrazione ai lavoratori dell'ex gruppo Liquichimica, dal 1980 fino agli inizi del 1993, e che la posizione dell'INPS, oltre a creare difficoltà alle famiglie di tanti lavoratori che si vedono privati da alcuni mesi della indennità di cassa integrazione, potrebbe anche compromettere il riconoscimento della mobilità, con grave pregiudizio per il futuro stesso dei lavoratori, gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

promuovere, con tutta la tempestività richiesta, il chiarimento con l'INPS;

ove necessario, emettere decreto interministeriale per il riconoscimento della continuità di trattamento dei lavoratori della ex Liquichimica, in modo da agevolare anche l'inquadramento degli stessi nelle liste di mobilità, con il riconoscimento di tutti i diritti conseguenti.

(4-04301)

(21 settembre 1993)

RISPOSTA. - Riguardo all'interrogazione degli onorevoli interroganti, si comunica che su specifiche direttive di questo Ministero sono

stati riconosciuti ai lavoratori in questione i requisiti necessari per la concessione dell'indennità di mobilità.

Pertanto, le competenti sedi dell'Istituto nazionale di previdenza sociale hanno disposto il pagamento dell'indennità di cui trattasi in data 8 e 19 ottobre 1993, rispettivamente per i lavoratori delle società Nuova Chimica Ferrandina (Matera) e Azienda Chimica Biosintesi di Saline Joniche (Reggio Calabria).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(14 gennaio 1994)

DANIELI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la Costituzione della Repubblica garantisce libertà di pensiero e di espressione;

che gli onesti cittadini degli Stati appartenenti alla CEE possono spostarsi liberamente da un paese all'altro della Comunità previa esibizione di un semplice documento d'identità, senza la necessità di alcun visto d'ingresso particolare;

che il libero dibattito e la libera esposizione delle idee, anche le meno condivisibili, contribuiscono alla crescita culturale e civile della società intera;

che il professor David Irving, oltre ad essere un esimio docente britannico di storia, è un libero cittadino della CEE;

che le sue opere sono liberamente vendute nelle librerie,

l'interrogante chiede di conoscere il motivo della gravissima decisione di impedirgli l'accesso in Italia respingendolo come «indesiderabile» all'aeroporto romano di Fiumicino in data 13 giugno 1992.

(4-00424)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - Il professor David Irving, arrestato nel 1984 a Vienna per apologia di reato, veniva successivamente espulso dall'Austria con divieto d'ingresso, per gravi motivi di ordine pubblico.

Per le stesse ragioni nei confronti dello storico inglese è stato disposto da tempo il divieto di ingresso nel territorio nazionale.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

DE MATTEO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere quali misure si intenda adottare di fronte alla richiesta avanzata dai cittadini di Alia (Palermo) in seguito alla presenza imposta nel loro comune di un «soggiornante obbligato», presunto mafioso.

La comunità di Alia, finora non toccata, se non marginalmente, dal dilagare della criminalità organizzata, teme un possibile inquinamento

causato dall'effetto scia (i soggiornanti obbligati raggiunti dai parenti e da complici ricostruiscono rapporti e attività illecite nel nuovo luogo di insediamento).

Di fronte all'allarme lanciato dalla popolazione ed alle motivazioni che animano la protesta, si chiede inoltre di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno che sia revocato il provvedimento.

(4-03634)

(30 giugno 1993)

RISPOSTA. - Com'è noto all'onorevole interrogante, l'istituto del soggiorno obbligato è stato modificato con legge 24 luglio 1993, n. 256, che prevede l'applicazione delle misure di prevenzione solo nei comuni di residenza.

Il comune di Alia (Palermo) non potrà quindi essere luogo di soggiorno obbligato per nessuna persona che non sia ivi residente ed infatti, attualmente, non è presente nessun soggiornante obbligato.

Il signor Francesco Allegro, cui forse si riferisce l'onorevole interrogante, è sottoposto alla misura della dimora obbligata, ai sensi dell'articolo 283 del codice di procedura penale, disposta dal tribunale di Palermo il 2 giugno 1993.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in data 14 febbraio 1986 con domanda n. 583284 (posizione Cassa pensioni dipendenti enti locali n. 7699733) il signor Giuseppe Bertoni, nato il 6 gennaio 1941, dipendente di ruolo dell'amministrazione comunale di Rezzato (Brescia), presentava domanda per ottenere al ricongiunzione ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979 ai fini del trattamento pensionistico;

che l'INPS di Brescia in data 30 novembre 1987 rilasciò elaborato TRC;

che lo stesso INPS di Brescia rilasciò ulteriore elaborato in data 5 maggio 1989;

che nulla è stato comunicato dalla competente Cassa pensioni dipendenti enti locali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che a sette anni dalla domanda suddetta un cittadino riesca ad ottenere certa e definitiva risposta in ottemperanza ad un suo elementare diritto.

(4-03287)

(26 maggio 1993)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, l'INPDAP ha comunicato che in favore del signor Giuseppe Bertoni è stato emesso un decreto con il quale sono stati

ammessi a ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, anni 19, mesi 7 e giorni 25 senza determinazione di alcun onere a carico del medesimo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

(14 gennaio 1994)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che il Ministero dei trasporti sta attuando da alcuni anni un processo di radicale trasformazione delle Ferrovie dello Stato per agganciarsi all'efficienza e alla funzionalità dei mezzi di comunicazione degli altri paesi europei;

che il Ministero dei trasporti è impegnato alla realizzazione delle linee veloci tra le grandi città per facilitare le comunicazioni;

che si cerca e si programma il nuovo in attesa del futuro, dell'atteso Duemila, per non sganciarci dal sesto posto tra i paesi più industrializzati;

che gli organi di stampa utilizzando titoli come «Pendolari sardine», raccogliendo le contestazioni dei viaggiatori, riportano le condizioni di viaggio sul treno 2616 in partenza da Bergamo alle ore 7,30 ed in arrivo a Milano: «Già stracolmo alla partenza, viaggiare come sardine, svenimenti e malesseri vari»;

che il caso citato è uno dei tanti che si riscontrano sui treni italiani utilizzati negli orari del pendolarismo giornaliero degli operai e degli studenti, nei fine settimana per il pendolarismo su tutto il territorio nazionale e nel periodo delle varie festività nazionali;

che sussiste una contraddizione tra una programmazione avveniristica ed una realtà attuale non sopportabile e non giustificabile;

che si suppone che non esista una corretta programmazione dei mezzi di comunicazione in base alle richieste dell'utenza,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuna, nello specifico, l'immediata eliminazione di ogni disservizio a cui sono soggetti i pendolari sulla tratta Bergamo-Milano, una programmazione corretta delle corse dei treni sulle linee locali e nazionali, determinata dalle reali richieste dell'utenza, ed inoltre se non si reputi necessario il rispetto della dignità umana dei lavoratori e degli studenti che sembra essere lesa con le predette condizioni di viaggio.

(4-04703)

(28 ottobre 1993)

RISPOSTA. – Le Ferrovie dello Stato comunicano che dal giorno 25 ottobre 1993 il treno 2616 in partenza da Bergamo alle ore 7,30 con arrivo a Milano-Porta Garibaldi alle ore 8,22 è stato rafforzato con altre vetture (da 5 a 8) con un'offerta di posti a sedere dai 750 iniziali agli attuali 1.200.

Per quanto riguarda i progetti a medio e lungo termine per le comunicazioni ferroviarie della zona di Bergamo, le Ferrovie dello

Stato informano che le linee Bergamo-Treviglio e Bergamo-Carnate sono parte integrante del servizio ferroviario regionale. La linea Bergamo-Carnate è inserita anche nel progetto di gronda elaborato dalla regione Lombardia, finalizzato al traffico merci di interesse dell'itinerario Novara - Busto Arsizio - Saronno - Seregno - Bergamo - Brescia.

La società Ferrovie dello Stato sta valutando l'opportunità dell'ammodernamento e del raddoppio di entrambe le linee. La realizzazione è però subordinata alla verifica delle ricadute di redditività delle nuove opere sull'intera rete, tenuto presente che le note limitate disponibilità economiche per gli investimenti non consentiranno il finanziamento di tutti gli interventi proposti.

Per quanto riguarda il breve periodo, in particolare a partire dall'orario 1994-95, il servizio ferroviario regionale prevederà un aumento di circa il 15 per cento dell'offerta sul collegamento Milano-Bergamo, via Carnate (in coincidenza con i treni diretti della Milano-Lecco).

Rimane purtroppo ancora invariata, solo per problemi legati alla situazione di saturazione del traffico che si registra sulla linea, l'offerta sulla via Treviglio.

Per quanto riguarda invece il lungo periodo, l'offerta che è stata programmata ad infrastrutture potenziate (passante e quadruplicamento Milano-Treviglio) prevede 20 coppie di treni sulla relazione Milano, via Carnate, per un totale di 40 treni contro i 24 attuali, 19 coppie di treni sulla relazione Milano, via Treviglio, per un totale di 38 treni contro i 33 attuali, oltre 20 coppie per un totale di 40 treni, sulla relazione Bergamo-Treviglio centrale, in coincidenza con i treni per Milano, Brescia e Cremona.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

(24 gennaio 1994)

FILETTI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Giuseppe Mammìno, nato a Santa Venerina (Catania) il 15 novembre 1943 ed ivi residente nella frazione di Linera, via Finocchiaro 46, quale dipendente di ruolo con la qualifica di bidello del comune di Acireale (Catania) sin dal 16 maggio 1977, ha presentato in data 14 aprile 1981 alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) domanda per la ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, del servizio da lui prestato anteriormente nel settore agricoltura (categoria abituale) dal 1° settembre 1958;

che l'interessato durante la lunghissima decorrenza di oltre dodici anni ha inutilmente sollecitato la definizione della pratica *de qua* mediante reiterati interventi sia presso gli uffici municipali del personale che presso la Direzione generale della CPDEL;

che è inconcepibile ed ingiustificato il ritardo macroscopico nell'evasione di una pratica riflettente i diritti e gli interessi del cittadino,

L'interrogante chiede di sapere:

quali siano le ragioni del ritardo di cui sopra e lo stato in cui versa la pratica in oggetto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare, con l'urgenza che il caso richiede, i provvedimenti idonei all'espletamento di essa e gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico di chi si è reso responsabile ingiustificato del ritardo denunciato.

(4-03073)

(27 aprile 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante, l'INPDAP ha comunicato di aver inviato al signor Giuseppe Mammino, in data ottobre 1993, il decreto n. 059512 del 3 agosto 1993 con cui è stato ricongiunto, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, il periodo di servizio assistito da contribuzione INPS pari ad anni 17, mesi 5 e giorni 16.

L'Istituto, poi, nel precisare che il ritardo riscontrato nell'evasione della pratica è da imputare ad un errore della data di nascita dell'interessato, ha fatto presente di aver provveduto, nel corso dell'anno 1990, alla sistemazione della posizione previdenziale ed alla definizione del procedimento di riscatto del servizio militare del signor Mammino.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

(14 gennaio 1994)

FOSCHI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* -
Premesso:

che l'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, consente il riscatto dei contributi dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1961 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicurati, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047;

che lo stesso articolo 11 della citata legge dispone che le domande di riscatto debbono essere presentate all'INPS entro il 31 dicembre 1991;

tenuto conto che alcuni soggetti interessati al riscatto contributivo in argomento sono rimasti esclusi da detto diritto, in quanto la relativa domanda è stata presentata fuori dal termine suddetto;

considerato che il superamento del previsto termine del 31 dicembre 1991 è stato causato per soggetti interessati dal ritardato invio dell'estratto contributivo da parte dell'INPS, quando in alcuni casi si è addirittura omesso l'invio degli stessi estratti contributivi, in quanto l'INPS non disponeva nel frattempo di indirizzari aggiornati,

L'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga di predisporre un provvedimento tendente a riaprire i termini per la

presentazione delle domande di riscatto per un ragionevole lasso di tempo.

(4-03900)

(21 luglio 1993)

RISPOSTA. - È certamente innegabile che, per poter esercitare utilmente la facoltà di riscatto *ex* articolo 11 della legge n. 233 del 1990, i titolari dovevano conoscere i dati esatti e completi sui loro precedenti assicurativi nella gestione dei CD/CM, per gli anni dal 1957 al 1961 (soggezione in tali anni all'obbligo assicurativo, desumibile dall'iscrizione nei corrispondenti elenchi nominativi, ancorchè senza giornate o con un numero di giornate ridotto, numero di giornate riscattabili per integrare, entro i limiti di legge, le giornate a suo tempo attribuite negli elenchi nominativi e per indicarle nella domanda di riscatto).

Va, peraltro, osservato che, a prescindere dall'acquisizione o meno degli estratti contributivi INPS (in quanto per i CD/CM la vera e propria posizione assicurativa è costituita esclusivamente dagli elenchi nominativi di categoria e non da detti estratti), i dati esatti e completi sui precedenti assicurativi e contributivi per gli anni dal 1957 al 1961, necessari ai fini del tempestivo esercizio della facoltà di riscatto *ex* articolo 11 della legge n. 233 del 1990, erano disponibili e, quindi, acquisibili dagli interessati presso il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), quale ente competente per legge in materia di obbligo assicurativo e di gestione degli elenchi nominativi, costituenti la posizione assicurativa dei CD/CM. L'invio degli estratti contributivi INPS ai CD/CM non era direttamente collegato alle esigenze per essi determinatesi a seguito dell'articolo 11 della legge n. 233 del 1990, nè gli estratti stessi potevano essere assunti dagli interessati come documento alternativo rispetto alle risultanze degli elenchi nominativi CD/CM; difatti, unitamente agli estratti, l'INPS ha richiesto di segnalare eventuali inesattezze o carenze dei dati in essi contenuti.

Ciò in quanto lo SCAU costituisce riferimento necessitato per lo stesso INPS, che non può operare con riguardo alle sole risultanze del proprio archivio, ma deve attenersi rigorosamente al disposto del comma 6 dell'articolo 11 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963, secondo il quale «la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono».

Le considerazioni che precedono consentono di concludere che, per i titolari della facoltà di riscatto in argomento rimasti inerti fino alla scadenza del 31 dicembre 1991, sussistevano le seguenti possibilità, comunque percorribili prima della scadenza del predetto termine:

1) assumere informazioni presso l'INPS per:

far prendere nota agli uffici dell'Istituto di eventuali loro cambiamenti di indirizzo;

acquisire direttamente i dati assicurativi e contributivi esistenti presso l'archivio INPS dei CD/CM;

ricevere tempestivamente indicazioni circa le competenze *ex lege* dello SCAU, in materia di obbligo assicurativo o di gestione delle posizioni assicurative dei CD/CM costituite dagli elenchi nominativi;

2) documentarsi sui precedenti assicurativi presso lo SCAU che è l'ente competente *ex lege* in tale materia;

3) presentare comunque, a prescindere dall'acquisizione dei dati esatti e completi per gli anni dal 1957 al 1961, le domande di riscatto entro il 31 dicembre 1991.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(14 gennaio 1994)

GALDELLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la legge n. 374 del 1991 concernente l'istituzione del giudice di pace all'articolo 1 definisce e riorganizza la struttura del personale ausiliario prevedendo l'assunzione di 640 unità nella quinta qualifica funzionale;

che alla copertura dei posti si provvede mediante immissione in ruolo con priorità dei messi di conciliazione non dipendenti dai comuni nominati dal presidente del tribunale prima del 31 dicembre 1989 tutt'ora in funzione;

che il decreto del Ministro di grazia e giustizia 23 febbraio 1993, attuativo della legge n. 374 del 1991, prevede che i messi di conciliazione per essere inseriti in organico oltre a superare la prova selettiva devono essere in possesso di diploma di istituto professionale equipollente a quello di istruzione secondaria superiore;

considerato:

che i numerosi soggetti che esercitano da molti anni tali funzioni non posseggono i titoli scolastici richiesti, poichè in precedenza tali titoli non venivano richiesti;

che tale richiesta rende impraticabile l'attuazione della legge,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di intervenire al fine di modificare il decreto attuativo di cui sopra, prevedendo che i soggetti già operanti possano accedere anche con il diploma di scuola media inferiore, tenuto conto del fatto che hanno ormai acquisito la professionalità necessaria.

(4-02914)

(31 marzo 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione di cui in oggetto, si fa presente che questa amministrazione, per l'ammissione al concorso a 630 posti di operatore di ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, indetto con decreto ministeriale 21 gennaio 1993, riservato agli interni, nel richiedere il possesso del diploma di istituto professionale, considerato equipollente a quello di istruzione secondaria superiore, si è attenuta a quanto previsto per l'accesso al profilo professionale suddetto ai requisiti culturali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990.

Si informa, al riguardo, che sono stati presentati numerosi ricorsi ai tribunali amministrativi regionali volti ad ottenere l'annullamento del bando di concorso in questione nella parte riguardante il titolo di studio richiesto per l'ammissione, dei quali si è in attesa di conoscere l'esito.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(31 gennaio 1994)

LIBERTINI, ICARDI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere se gli organi di polizia siano a conoscenza delle gravi minacce indirizzate alla sezione del Partito della Rifondazione comunista di Alessandria e al suo segretario, Dario Gemma, da parte di elementi di estrema destra.

Sulle mura esterne alla sede sono state verniciate scritte oltraggiose e inneggianti al fascismo, mentre una minaccia di morte è stata formulata nei confronti del Gemma, sempre attraverso una scritta sulle pareti della sua abitazione.

È necessario porre termine a questo stato di cose, individuare e colpire i responsabili.

(4-01647)

(18 novembre 1992)

RISPOSTA. - Sugli episodi, lamentati dagli onorevoli interroganti, sono tuttora in corso delicate indagini per individuare i responsabili degli atti delittuosi.

Gli accertamenti mirano, tra l'altro, a verificare il possibile collegamento degli episodi con presunte attività eversive di più ampia portata, tenuto anche conto delle manifestazioni di insofferenza e, alle volte, di vera e propria intolleranza, colte in diverse zone del paese.

In tale direzione si muovono, da tempo, i servizi investigativi, su precise disposizioni del prefetto e del questore di Alessandria.

Per prevenire e reprimere, con massima fermezza, tali fenomeni, sono state comunque introdotte, con decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, ispirate all'esigenza di una maggiore severità penale.

L'iniziativa d'urgenza è stata convertita con la legge 25 giugno 1993, n. 205.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

LIBERTINI, COSSUTTA, MARCHETTI, DIONISI, LOPEZ. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il dottor Elio Cioppa è stato incaricato di gestire il 2 ottobre 1992 la piazza di Roma durante lo sciopero nazionale della funzione pubblica e quello generale della città di Roma;

che il dottor Elio Cioppa, vicequestore vicario, è stato iscritto alla loggia massonica P2 (tessera di adesione n. 1890) ed ha fatto parte dell'infelice *pool* di funzionari ed esperti che riuscirono a non trovare, nonostante precise segnalazioni, il covo di via Gradoli durante il rapimento Moro;

che le cariche ripetute e a freddo contro lavoratori e studenti hanno contribuito a surriscaldare il clima in piazza San Giovanni dove si concludeva la manifestazione;

che il dottor Cioppa, nonostante fosse a conoscenza dell'alto numero di feriti fra i manifestanti, si sarebbe congratulato, via radio, con le forze dell'ordine «per aver fatto un ottimo lavoro»,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro dell'interno e il capo della polizia a conferire un incarico così delicato ad un personaggio che ha prestato giuramento ad una loggia segreta implicata nelle trame più oscure della storia della nostra Repubblica;

se il Ministro in indirizzo ritenga accettabile che le forze di polizia possano continuare ad essere gestite da personaggi come il vicequestore Cioppa.

(4-01558)

(10 novembre 1992)

RISPOSTA. - A seguito di procedimento disciplinare, il dottor Elio Cioppa è stato prosciolto, con decreto del capo della polizia del 24 febbraio 1986, dalle accuse sull'appartenenza alla loggia massonica P2.

Non risulta essergli stato mosso, inoltre, alcun addebito in sede giudiziaria.

Il coordinamento dei servizi d'ordine pubblico, nella circostanza, cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, è stato affidato al dottor Cioppa in quanto vice questore vicario di Roma.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

LORETO. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso che lo scrivente presentò nella seduta del 28 ottobre 1992 l'interrogazione 4-01464 in merito ai ritardi del conservatore dell'archivio notarile di Taranto nella sua attività di ispezione degli atti, repertori e registri del biennio immediatamente precedente della metà dei notai del distretto e sulla mancata restituzione di notai degli atti del biennio 1990-91 presentati dal 15 aprile 1992 in poi;

verificato che la risposta del Ministro giustifica ampiamente tali ritardi e si spinge ad affermare che le disposizioni non rispettate dal conservatore dell'archivio notarile di Taranto non rispondono più «alle attuali esigenze organizzative, per cui sempre più spesso, ed in un

numero sempre maggiore di archivi, le ispezioni si protraggono oltre il termine ordinatorio del 30 giugno, posto dall'articolo 250» del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

constatato, inoltre, che lo stesso Ministero di grazia e giustizia (ufficio centrale archivi notarili) con nota n. 2690, pos. n. 268/IB del 27 luglio 1992, indirizzata al capo dell'archivio notarile di Taranto e per conoscenza al capo della circoscrizione ispettiva di Napoli e al procuratore della Repubblica di Taranto, pur autorizzando di fatto una brevissima proroga per le ispezioni ordinarie del biennio 1990-91, invitava il conservatore dell'archivio di Taranto «a volere ultimare le ispezioni nel più breve tempo possibile e ad adeguarsi, per il futuro, al disposto legislativo»,

L'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno individuare i motivi che stanno alla base della palese discordanza tra le due posizioni ministeriali sopra evidenziate;

se non ritenga di attivarsi con urgenza, sia con la proposta di modifiche al regolamento emanato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, i cui termini non sarebbero più ritenuti compatibili con l'accresciuta mole di lavoro, che con l'accelerazione delle procedure concorsuali di assunzione di nuovo personale «tuttora in corso», avviate a seguito della rideterminazione della dotazione organica degli archivi notarili.

(4-04727)

(29 ottobre 1993)

RISPOSTA. - L'articolo 128 della legge notarile del 1913 e l'articolo 250 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che limitano al primo semestre dell'anno il periodo entro cui devono essere eseguite le ispezioni agli atti, repertori e registri dei notai, non rispondono più alle attuali esigenze organizzative, per cui sempre più spesso, ed in un numero sempre maggiore di archivi, le ispezioni si protraggono oltre il termine ordinatorio del 30 giugno.

Al riguardo è all'esame del Parlamento un disegno di legge il quale prevede che le ispezioni in questione debbano essere completate entro la fine dell'anno (atto Senato n. 1627).

È comunque evidente che fin quando le citate disposizioni non saranno modificate, rimangono in vigore e, nei limiti del possibile, devono essere rispettate.

Non sembra, quindi, possa riscontrarsi contraddizione tra le iniziative che tendono all'ampliamento del termine massimo per il completamento delle ispezioni e la prassi dell'amministrazione degli archivi notarili di esortare i conservatori di attivarsi in ogni modo per il rispetto del termine in vigore.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali avviate a seguito della rideterminazione della dotazione degli archivi notarili operata dalla legge n. 321 del 1991, si rileva che tutti i concorsi riservati, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 321 del 1991, al personale degli archivi notarili saranno completati entro giugno 1994. Inoltre, a metà marzo 1994, si svolgeranno le prove scritte del concorso pubblico per

l'assunzione di nuovi vice conservatori. Dopo l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 1994, si valuterà la possibilità di avviare o meno altre procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(31 gennaio 1994)

LORETO, PIERANI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la Cassa depositi e prestiti, con disposizioni interne della direzione generale, ritiene che l'esecutività a suo dire «piena» delle deliberazioni degli enti locali non si consegue solo col visto di legittimità del Comitato regionale di controllo, ma anche dopo che sono trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione delle stesse all'albo pretorio dell'ente locale;

che i funzionari della Cassa depositi e prestiti, obbligati ad attenersi a queste opinabilissime ed arbitrarie disposizioni, bloccano l'istruttoria delle richieste di mutui che contengono atti deliberativi resi esecutivi dal Comitato regionale di controllo, per i quali non sono però trascorsi i 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio;

che ciò mortifica e vanifica gli sforzi degli amministratori locali che cercano di abbattere i tempi biblici della Cassa depositi e prestiti per la concessione dei mutui per gli investimenti degli enti locali;

che il risultato di queste vessatorie e così palesemente inconsistenti disposizioni è che cresce il numero degli amministratori locali che si vedono costretti a rivolgersi ad istituti di credito privati per poter affrontare seriamente ed in tempi più rapidi il problema del finanziamento delle opere pubbliche;

che la conseguenza di tutto ciò è non solo l'aggravio di spese per molti miliardi per comuni e province sui maggiori costi delle rate di ammortamento dei mutui - in quanto, come è noto, i tassi praticati dagli istituti di credito privati sono superiori a quelli della Cassa depositi e prestiti - ma anche quello provocato dai ritardi nell'esecuzione dei lavori;

constatato:

che, dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, la disciplina relativa all'esecutività delle deliberazioni adottate dagli organi degli enti locali varia a seconda che l'atto sia soggetto a controllo necessario ovvero a controllo eventuale;

che per gli atti soggetti a controllo necessario l'articolo 46, comma 1, della citata legge n. 142 del 1990 stabilisce che le deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità «diventano esecutive se nel termine di venti giorni dalla ricezione delle stesse il Comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento»;

che tuttavia «le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il Comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità» (articolo 46, comma 5);

che per gli atti soggetti a controllo eventuale, invece, il comma 2 dell'articolo 47 stabilisce che «le deliberazioni non soggette a controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione», mentre in seguito il Ministero ha precisato che, in tal caso, «tali atti diventano esecutivi dopo il decimo giorno dal primo giorno della loro pubblicazione» (si veda la circolare del Ministero dell'interno n. 15900/1-bis del 15 ottobre 1990);

che nel caso che gli atti soggetti a controllo eventuale siano sottoposti al Comitato regionale di controllo su «iniziativa» della giunta (articolo 45, comma 1, della legge n. 142 del 1990) o su richiesta di «un terzo dei consiglieri comunali» (articolo 45, comma 2, della legge citata) essi restano assoggettati allo stesso regime previsto per gli atti sottoposti a controllo necessario e cioè diventano esecutivi se nel termine di venti giorni dalla trasmissione non ne venga pronunciato o comunicato da parte dell'organo di controllo l'annullamento (cfr. Pietro Virga, «L'amministrazione locale», Giuffrè 1991, pagina 245);

che nell'eventualità che l'organo tutorio, prima ancora del decorso dei venti giorni, comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità «la delibera, sia essa soggetta a controllo necessario o eventuale, acquista efficacia anteriormente alla scadenza del termine assegnato per l'esercizio di controllo» (cfr. Pietro Virga, «L'amministrazione locale», opera citata, pagina 246; Pulli, «Quando le deliberazioni dei comuni e delle province acquistano efficacia», in «Comuni d'Italia» 1991, pagina 77; De Roberto, «Il controllo sugli atti dei comuni e delle province nella disciplina della legge n. 142 del 1990», in «Comuni d'Italia», 1990, pagina 1630);

che, allorchè la deliberazione sia stata assoggettata al controllo dell'organo tutorio, la sua esecutività è legata alle determinazioni che il Comitato assume in ordine al suo contenuto, nessun rilievo assumendo - ai fini dell'efficacia e della esecutività - la pubblicazione all'albo pretorio;

che, del resto, costituisce *jus receptum* il principio secondo cui «la pubblicazione degli atti amministrativi non è richiesta nè per la loro validità nè (diversamente dagli atti normativi) per la loro efficacia» (si veda il TAR del Piemonte, sezione I, 29 novembre 1991, n. 581);

che per quanto riguarda in particolare le deliberazioni comunali è stato chiarito che «la pubblicazione non presenta alcun rilievo ai fini dell'esecutività dell'atto, bensì della sua conoscenza, e non può comunque la sua mancanza operare sulla validità dell'atto medesimo» (si veda il TAR della Toscana, sezione I, 18 dicembre 1991, n. 674);

che soltanto nel caso che l'atto deliberativo, assoggettato al controllo eventuale di legittimità, non sia stato sottoposto all'organo tutorio, l'osservanza delle formalità relative alla pubblicazione assume un rilievo condizionante la sua efficacia ed esecutività,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, di ordinare con la necessaria urgenza al direttore generale di revocare ogni e qualsiasi arbitraria disposizione

interna che possa rallentare l'attività di finanziamento degli investimenti degli enti locali, a partire da quella descritta.

(4-03493)

(17 giugno 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la pubblicazione delle delibere degli enti locali ai fini della loro efficacia nei confronti della Cassa depositi e prestiti nell'ambito della procedura di concessione dei mutui.

Al riguardo, sentita la Cassa depositi e prestiti, si fa presente, in via generale, che la pubblicazione delle delibere degli organi locali - giunta o consiglio - è prevista nell'ordinamento degli enti locali, a tutela dei diritti dei terzi, eventualmente lesi dalle delibere stesse.

Infatti, la legge n. 142 del 1990 non ha portato alcuna modifica al precedente sistema, disponendo soltanto che le deliberazioni soggette al controllo dell'organo regionale siano quelle consiliari, che in forza della stessa legge n. 142 del 1990 si riferiscono agli atti di indirizzo politico-amministrativo ed a quelli fondamentali tassativamente indicati all'articolo 32.

Le deliberazioni delle giunte sono sottoposte al Coreco su esplicita richiesta di un terzo dei consiglieri.

D'altronde l'articolo 47 della citata legge n. 142 del 1990 prevede la pubblicazione per l'esecutività delle deliberazioni sia consiliari che di giunta.

Conseguentemente, la Cassa depositi e prestiti ritiene ancora che per operare nella piena tutela delle proprie ragioni creditizie possa legittimamente chiedere l'attestazione relativa al termine di pubblicazione e/o dell'approvazione del Coreco anche in conformità dell'interpretazione dell'ANCI.

Va, comunque, precisato che l'attestazione sulla scadenza del termine di quindici giorni di pubblicazione, che è compreso nel termine ordinario di venti giorni per l'approvazione da parte del Coreco, non comporta ritardi per la concessione di mutui agli enti locali.

Eventuali ritardi non possono essere attribuiti alle procedure della Cassa bensì a direttive emanate dal Governo o a decisioni parlamentari, nell'ambito di precise scelte di politica economica, ovvero agli stessi enti mutuatari che, per varie ragioni, non adottano con tempestività i necessari atti istruttori.

Si soggiunge, infine, che le disposizioni «interne» della Cassa depositi e prestiti sono regolarmente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica come circolari che vengono inviate anche direttamente ad ogni ente locale ed alle loro associazioni.

La circolare è soggetta, come tutti gli atti amministrativi, ad impugnativa presso gli organi giurisdizionali in quanto atto definitivo, poichè la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione dell'istituto è attribuita dalla legge al direttore generale.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(7 febbraio 1994)

MANCUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che sabato 13 giugno 1992 presso l'Hotel Parco dei Principi a Roma si è svolta una manifestazione organizzata dall'associazione di estrema destra denominata «Movimento politico occidentale»;

che alla manifestazione dovevano partecipare due storici, David Irving e Robert Faurissan, noti soprattutto per avere sostenuto l'inesistenza del genocidio del popolo ebreo e l'inesistenza delle camere a gas nei campi di sterminio;

che per protestare contro questo raduno un folto gruppo di cittadini romani, di religione ebraica (fra i quali alcuni reduci dai campi di sterminio), ha manifestato la propria opposizione e il proprio sdegno ad un convegno che vedeva fra i convenuti numerosi esponenti dei gruppi dei «Naziskin»;

che nel corso di questi episodi un giovane agente della polizia di Stato avrebbe detto, rivolto ai manifestanti ebrei, «siete tutte saponette mancate»;

che è noto che gli organizzatori e aderenti al convegno dell'Hotel Parco dei Principi si rifanno, non tanto e non solo nell'ideologia, ma soprattutto nei comportamenti, a modelli esplicitamente nazisti; valga come esempio la manifestazione tenutasi sempre a Roma alcuni mesi fa, che suscitò le sdegnate proteste di ogni parte della cittadinanza romana, sia nei confronti di quella che si dimostrò essere una vera e propria manifestazione paramilitare inneggiante all'olocausto, piena di *slogan* fascisti, nazisti ed antisemiti, sia nei confronti delle autorità che avevano permesso questa manifestazione e successivamente tollerato lo svolgimento della stessa;

che gli aderenti a tale associazione si sono già, in ripetute occasioni, resi responsabili di numerose aggressioni nei confronti di cittadini stranieri, extracomunitari in particolare, che peraltro sono state sempre dai protagonisti rivendicate,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario adottare opportuni provvedimenti volti ad esercitare una maggiore sorveglianza nei confronti delle attività e delle manifestazioni di questa associazione e dei gruppi dei «Naziskin», al fine di evitare l'affermarsi di un clima di violenza ed intolleranza nei confronti delle minoranze oggetto di vere e proprie persecuzioni, non solo ideologiche, da parte degli aderenti a questa associazione;

quali provvedimenti intenda adottare per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sulla pericolosità dei comportamenti suddetti e al fine di evitare il verificarsi di episodi che recano gravissima offesa a cittadini italiani, membri di una comunità che ha pagato prezzi altissimi nel corso della propria storia.

(4-00327)

(16 giugno 1992)

RISPOSTA. - Questa amministrazione segue con attenzione l'attività delle formazioni politiche che si richiamano, più o meno direttamente, all'ideologia del fascismo e del nazionalsocialismo.

A tal fine, con decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono state introdotte misure urgenti, ispirate a maggiore severità penale, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Da soli però gli strumenti normativi non bastano. Per combattere le manifestazioni di intolleranza, che si colgono in diverse zone del paese, è sempre più necessario promuovere nella coscienza civile i principi della tolleranza, della comprensione reciproca e del rispetto della dignità della persona.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

MANCUSO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il signor Biagio Conte dei vigili urbani del comune di Roma è stato trasferito dal XIX al XVII gruppo territoriale con richiesta specifica di essere occupato nei servizi non a contatto con il pubblico e con la formulazione di addebiti inerenti il proprio *modus procedendi* nella rilevazione di infrazioni alla disciplina degli esercizi pubblici;

che un tale provvedimento di trasferimento d'ufficio corredato da prescrizioni inibitorie circa il tipo di servizio da svolgere doveva essere emanato non dal comandante dei vigili ma dall'apposita commissione disciplinare;

che attraverso la commissione disciplinare il dipendente avrebbe potuto esercitare il suo diritto di difesa nonché quello di presentare proprie controdeduzioni e non si sarebbe trovato davanti ad un provvedimento definitivo così come è accaduto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare un'indagine volta a stabilire la legittimità delle procedure seguite nella vicenda del vigile urbano Biagio Conte.

(4-02479)

(19 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il trasferimento del signor Biagio Conte è stato disposto dopo una serie di accertamenti sull'attività del vigile urbano che hanno evidenziato degli elementi di parzialità inconciliabili con i noti principi dell'azione amministrativa.

Della questione è stato interessato il TAR del Lazio, che, dopo aver respinto la richiesta di sospensiva, deve ancora pronunciarsi sul merito.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

MANCUSO. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che presso il Banco di Sicilia spà l'insanabile contrasto da tempo esistente fra il consiglio di amministrazione e il direttore generale si è

recentemente ulteriormente aggravato sì da sfociare in un manifesto conflitto, che ha indotto il presidente dell'organo collegiale a convocare per i giorni 18 e 19 giugno 1993 una assemblea straordinaria degli azionisti con l'unico punto all'ordine del giorno «Comunicazione del presidente e determinazioni sulla direzione generale»;

che siffatta crisi di vertice non può che riflettersi in maniera negativa sull'immagine e la conduzione dell'azienda, la quale peraltro denuncia una situazione di palese e grave andamento negativo, appesantita come è da oltre 3.000 miliardi di sofferenze di cui almeno 1.500 di dubbio recupero;

che l'andamento delle citate sofferenze, in atto oggetto di ispezione da parte di 18 funzionari della Banca d'Italia, ha fatto registrare nello scorso esercizio un incremento di quasi il 50 per cento rispetto al 1991;

che frattanto la regione siciliana con un colpo di mano operato all'atto dell'approvazione della legge 13 maggio 1993, n. 15, ha introdotto all'articolo 28 in maniera oscura e surrettizia un impegno di spesa a carico dell'erario regionale di 600 miliardi, da ripartire in quanto a 25 miliardi per il 1991, 50 miliardi per il 1992, 50 miliardi per il 1993, 237,50 miliardi per il 1994 ed altrettanti per il 1995, destinati alla ricapitalizzazione del Banco di Sicilia spa,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, alla luce dell'attuale situazione, che potrà peraltro trovare riscontro obiettivo nell'esito dell'ispezione della Banca d'Italia, l'immediato scioglimento dell'attuale consiglio di amministrazione nonché la revoca del mandato al direttore generale, ai quali deve addebitarsi in tutto o in parte l'attuale stato di cose;

se non sia conseguentemente il caso di nominare un commissario, da individuare fra i componenti il corpo ispettivo della Banca d'Italia, escludendo, in tal modo, qualsiasi ricorso ad inquinanti soluzioni interne all'istituto ed alle sue partecipate;

se, anche nella qualità di azionista di riferimento del Banco di Sicilia spa e qualora dovessero essere accertate dalla predetta ispezione della Banca d'Italia responsabilità addebitabili ad imperizia della dirigenza o ad altro, il Ministro in indirizzo non ritenga di farsi promotore di un'azione di rivalsa patrimoniale nei confronti degli eventuali responsabili;

se non ritenga di stigmatizzare l'operato della regione siciliana, la quale con l'approvazione del sopra richiamato articolo 28 della legge 13 maggio 1993, n. 15, ha sì proceduto alla necessaria ricapitalizzazione del Banco di Sicilia spa, ma senza attendere gli esiti illuminanti dell'ispezione della Banca d'Italia, come avrebbe imposto il comportamento del «buon padre di famiglia» e la corretta gestione del denaro pubblico.

(4-03446)

(15 giugno 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere quali iniziative si intenda assumere per affrontare la situazione di crisi che si è determinata all'interno del Banco di Sicilia.

Al riguardo, si fa presente che la gravità della situazione inerente ai profili gestionali, tecnici ed amministrativi, emersa a seguito dell'indagine ispettiva di vigilanza condotta presso la menzionata azienda di cre-

dito nel periodo settembre 1992 - luglio 1993, ha indotto la Banca d'Italia a ricercare soluzioni che garantissero, in tempi brevi, il raggiungimento di risultati concreti per il risanamento aziendale, mediante interventi sul piano patrimoniale e su quello del rinnovamento gestionale.

A tale scopo, sono stati avviati contatti con le principali banche italiane che, per disponibilità patrimoniali, risultassero in grado di affrontare l'operazione.

~~In particolare, sono stati interpellati l'Istituto bancario San Paolo di~~

Torino, la Cassa di risparmio delle province lombarde, il Monte dei Paschi di Siena, la Banca commerciale italiana, l'Istituto mobiliare italiano e la Banca di Roma.

Tali aziende, nel manifestare una disponibilità di massima ad esaminare eventuali interventi, hanno richiesto un certo lasso di tempo per condurre un'analisi sui vari aspetti della situazione gestionale.

La Banca d'Italia, nell'ambito dei poteri attribuiti dalla legge, ha provveduto a comunicare al Banco di Sicilia le constatazioni ispettive ed a richiedere agli organi aziendali di assumere, con la massima urgenza, le decisioni necessarie per la realizzazione dell'intervento delineato, formulando, altresì, l'ipotesi che, ove le risposte non fossero risultate adeguate a risolvere i gravi problemi aziendali nei termini indicati, si sarebbe reso necessario promuovere l'adozione delle misure di carattere straordinario previste dalla legislazione bancaria.

In data 23 settembre 1993 l'assemblea dei soci del Banco di Sicilia, nel deliberare alcune modifiche statutarie, ha preso atto delle dimissioni presentate da tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè dal direttore generale, provvedendo a rinnovare integralmente gli organi aziendali.

Si soggiunge, infine, che, nell'ambito del più generale processo di rafforzamento e di riorganizzazione del Banco di Sicilia, in data 17 dicembre 1993, la Banca d'Italia ha autorizzato il Banco a computare tra gli elementi del patrimonio di vigilanza l'importo di 700 miliardi, relativo all'emissione di un prestito obbligazionario subordinato di durata quinquennale, con scadenza 31 dicembre 1998.

Tale prestito è stato sottoscritto dalla Banca di Roma e da altre cinque banche (Comit, Cariplo, Crediop, Credito italiano e Monte dei Paschi di Siena).

Va, infine, precisato che la Banca d'Italia, anche a tutela dei diritti dei depositanti, dovrà garantire le obbligazioni assunte dall'istituto nel quadro delle concessioni in materia tributaria.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(7 febbraio 1994)

buibile al ruolo svolto da alcune logge massoniche e tenendo conto anche dei pesanti interrogativi proposti in materia dal SIULP provinciale, si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dell'esistenza a Pesaro di logge massoniche e di attività illecite ad esse ricollegabili;

se non si ritenga opportuno che siano conosciute le generalità degli eventuali affiliati, alla luce del principio della trasparenza e della pubblicità delle forme di associazionismo, come dettato dalla nostra Costituzione;

se si intenda appurare per quale ragione il questore e il prefetto di Pesaro non abbiano dato alcuna risposta alla richiesta del SIULP di Pesaro, presentata in data 18 maggio 1993, volta a conoscere l'eventuale presenza tra gli aderenti alle locali logge di persone appartenenti alle forze di pubblica sicurezza;

se si sia a conoscenza che la cooperativa edilizia «Il Pentagono», di cui si sta occupando la procura della Repubblica di Pesaro, sia gestita da persone affiliate alle logge locali che utilizzano il vincolo massonico per gestire affari illeciti.

(4-04694)

(27 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Su fatti indicati dall'onorevole interrogante sono in corso indagini dell'autorità giudiziaria di Palmi e di Pesaro.

Agli atti della questura di Pesaro e Urbino non risulta che logge massoniche con sede nel territorio provinciale abbiano comunicato alle autorità di pubblica sicurezza atti costitutivi, regolamenti interni o elenchi nominativi delle cariche sociali e dei soci, in vigore degli articoli 209 e 212 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931.

Nè risultano avvenute comunicazioni analoghe successivamente all'entrata in vigore della legge 25 gennaio 1982, n. 17.

Lo svolgimento dell'inchiesta non consente, al momento, di acquisire elementi di conoscenza e valutazione sulle vicende massoniche e sui personaggi eventualmente coinvolti.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

MOLINARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che l'ADUSBEF (Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi), con nota del 10 maggio 1993 ha denunciato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), al Ministro del tesoro ed alla Corte dei conti una più che probabile esistenza di accordi preventivi sui prezzi nel collocamento dei titoli di Stato tramite asta;

che l'ADUSBEF, a corredo delle considerazioni svolte, allegava alla denuncia una sintesi della ricerca effettuata su 36 aste di BOT semestrali, 3 di CCT quinquennali e 28 di CCT settennali;

che i dati, risultanti dallo studio, evidenziavano l'assoluta ininfluenza del rapporto quantità domandata/quantità offerta sul prezzo finale di collocamento risultante dalle aste;

che l'ininfluenza appariva talmente evidente da obbligare a deduzioni circa motivazioni «paramercantili» e quindi «politiche» nella individuazione del prezzo e del rendimento, certamente non da parte dei cittadini utenti, ma da quella degli intermediari abilitati ad operare sul mercato primario;

che lo studio approfondito evidenziava, come considerazione conclusiva, il fatto che quelli definiti dalle aste non sono prezzi di equilibrio, risultanti cioè dal libero esprimersi della domanda e della offerta, ma prezzi «controllati» e, artatamente, manipolati;

che l'ADUSBEF ha calcolato che ridurre di un punto percentuale i rendimenti medi genera un risparmio di quasi un decimo (circa 8.000 miliardi di lire) sul monte interessi annuo da pagare sul complesso dei titoli a breve (BOT e BTE) e a tasso variabile (CCT, eccetera);

che il fenomeno di vero e proprio cartello e di intesa preventiva degli intermediari abilitati ha certamente l'obiettivo di controllare i prezzi d'acquisto dei titoli di Stato, svincolandoli dalle leggi di mercato;

che la prova «provata» della manipolazione dei prezzi e dei rendimenti dei titoli di Stato si ricava agevolmente dall'analisi delle aste successive al maggio 1993 nella quale si evidenzia una inversione di tendenza, e cioè che ad una forte domanda di titoli corrisponde (per la prima volta in modo continuativo) una limatura dei tassi e dei rendimenti;

che, infatti, nelle emissioni di BOT e BTE dopo il 10 maggio 1993, esaminati elaborando i dati della Banca d'Italia, scompaiono come per incanto le anomalie e gli accordi preventivi denunciati all'Antitrust, come inconfutabilmente risulta dalla seguente tabella:

Data emissione	Durata	Rendimenti		Quantità	
		Lordo	Netto	Offerta	Richiesta
14-5-1993 (BOT)	trimestrale	11,93	10,34	8.750	9.985
	semestrale	12,02	10,40	6.750	10.742
	annuale	11,98	10,32	5.000	8.484
26-5-1993 (BTE)	annuale	8,24	7,13	750	-
31-5-1993 (BOT)	trimestrale	11,24	9,75	14.000	16.829
	semestrale	11,08	9,58	16.000	17.880
	annuale	11,48	9,91	10.500	12.875
15-6-1993 (BOT)	trimestrale	10,93	9,48	8.000	8.973
	semestrale	10,73	9,29	5.500	7.074
	annuale	11,05	9,54	4.000	8.843
30-6-1993 (BOT)	trimestrale	10,48	9,09	17.500	19.310
	semestrale	10,05	8,72	15.000	17.348
	annuale	10,31	8,91	10.500	13.616
15-7-1993 (BOT)	trimestrale	9,01	7,83	6.000	7.559
	semestrale	9,72	8,34	6.000	6.377
	annuale	9,95	8,60	5.000	6.637

Fonte: bollettino «Base monetaria» della Banca d'Italia del luglio 1993.

si chiede di sapere:

1) se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto una istruttoria sulle aste dei titoli di Stato di fronte alla gravità della denuncia e, in caso negativo, quali ragioni logiche e tecniche abbiano impedito l'apertura di una approfondita indagine;

2) se non sia singolare che dopo la denuncia effettuata all'Anti-trust le aste successive abbiano risposto alle leggi della domanda e dell'offerta che prevedono una discesa dei rendimenti di fronte ad una elevata domanda;

3) quale danno abbia subito l'erario dagli andamenti quanto meno anomali delle aste negli ultimi 5 anni;

4) se l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge n. 287 del 1990 (in pieno regime del CAF), svolga una funzione *super partes* oppure non risponda a qualche padrino, ancora potente nonostante Tangentopoli, piegando le risultanze delle indagini ad ordini superiori e/o a potenti interessi economici settoriali, insabbiando letteralmente le segnalazioni scomode che perseguono esclusivamente gli interessi generali;

5) se la denuncia dell'ADUSBEF non sia stata presa nella dovuta considerazione da parte del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per superficialità, leggerezza o altre sconosciute fattispecie;

6) infine, quali misure urgenti si intenda adottare per ripristinare la necessaria fiducia nelle aste dei titoli pubblici e soprattutto nei risparmiatori, che non sottoscrivono, come in passato alla scadenza, i titoli del debito pubblico.

(4-04294)

(21 settembre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, in relazione ad una denuncia presentata dall'ADUSBEF, vengono posti quesiti in ordine al meccanismo delle aste per l'aggiudicazione di titoli di Stato.

Al riguardo, si fa presente che il prezzo di aggiudicazione dei titoli di Stato non è influenzato soltanto dalla quantità di titoli richiesta alle aste dagli operatori in relazione a quella offerta dal Tesoro, ma dipende da molti fattori, tra i quali il grado di stabilità istituzionale e le aspettative di breve e medio periodo degli operatori.

Al riguardo, occorre richiamare taluni generali presupposti agli scambi in questione.

In corrispondenza di prezzi più bassi, sono più numerosi gli operatori desiderosi di acquistare i titoli e più ampie le quantità domandate, derivando, poi, dall'incontro tra la domanda e l'offerta la determinazione del prezzo di equilibrio. La domanda in eccedenza è costituita dalle richieste effettuate a prezzi inferiori a quelli di aggiudicazione. Gli investitori che non risultano aggiudicatari in asta sono quelli interessati a comprare titoli di Stato solo a prezzi inferiori a quelli, prevalenti sul mercato, che garantiscono l'uguaglianza della domanda e dell'offerta.

Per quanto concerne, poi, l'affermazione secondo cui i prezzi risultanti dalle aste dei titoli di Stato sarebbero determinati dagli

accordi tra i grandi operatori del mercato primario, si fa rilevare che tali prezzi di aggiudicazione non si discostano da quelli sul mercato secondario, le cui variazioni sono registrate puntualmente in asta, garantendo in tal modo che il meccanismo di concorrenza tra i partecipanti all'asta determini prezzi che rappresentino valori di equilibrio. Tale aspetto non è stato comunque inficiato dall'abolizione del prezzo base, che era di gran lunga inferiore ai prezzi di aggiudicazione, per cui in pratica gli operatori agivano come se tale prezzo base d'asta non fosse in concreto esistente.

Si precisa, altresì, che gli interventi della Banca d'Italia sul mercato primario, peraltro non numerosi, sono stati effettuati in situazioni di rarefazione della domanda, per evitare che una richiesta inferiore all'offerta provocasse forti aumenti dei tassi, determinando turbativa sul mercato.

Peraltro, gli scambi di informazioni tra gli operatori costituiscono una caratteristica essenziale per un mercato efficiente. Sul mercato italiano dei titoli e su quelli esteri gli operatori si scambiano opinioni sui prezzi e apprendono da terminali video, in tempo reale, i prezzi fissati e le quantità dei titoli domandati in asta.

L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha comunicato che nella seduta del 4 novembre 1993 ha deliberato di archiviare la denuncia dell'ADUSBEP in quanto l'analisi dei fatti segnalati e delle informazioni raccolte dagli uffici non hanno evidenziato comportamenti in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte degli operatori finanziari partecipanti alle aste dei titoli di Stato.

Tale autorità, infatti, sulla base di approfondite indagini svolte anche mediante l'intervento di esperti e tecnici del Tesoro e della Banca d'Italia, ha ritenuto che i profili evidenziati nella denuncia non fossero idonei a giustificare l'apertura di un provvedimento istruttorio.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(7 febbraio 1994)

MONTRESORI. - *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'incarico per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* - Per conoscere:

se rispondano al vero le notizie sul trasferimento della scuola di volo Alitalia da Alghero;

con quali motivazioni si vorrebbe trasferire da un territorio in crisi una struttura funzionale e funzionante che risponde bene agli interessi generali dell'azienda e della collettività tanto di ordine economico quanto soprattutto di ordine tecnico-professionale nonchè agli interessi legati alle condizioni di operatività dei voli;

se, con il trasferimento della struttura, non vengano meno le condizioni di manutenzione degli aerei adibiti alla lotta al fuoco

mortificando così, ancora una volta in Sardegna, un patrimonio di esperienze tecniche che si è in questi anni formato.

(4-04132)

(15 settembre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con riferimento alle notizie circa il trasferimento della scuola di volo di Alghero, si comunica che il gruppo Alitalia ha intenzione di procedere ad una sospensione dell'attività aeroscolastica basata sulle seguenti considerazioni: l'Alitalia deve attualmente contare al proprio interno su un esubero di piloti, mentre, di pari passo, all'esterno si assiste ad una continua crescita del numero di piloti in cerca di posto di lavoro. Poichè queste linee di tendenza sono comuni per tutto il mercato aeronautico mondiale è sempre più difficile acquisire attività formativa in conto terzi.

Ne deriva di conseguenza che nel medio periodo, non prevedendosi una ripresa della domanda, l'Alitalia si trova costretta ad una inevitabile sospensione dell'attività didattica della scuola di volo di Alghero.

Per quanto attiene al patrimonio professionale della scuola, lo stesso verrà assorbito nel gruppo, mentre le attuali strutture didattiche e manutentive, pur non operando, verranno mantenute in stato di completa efficienza per future eventuali necessità.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

(24 gennaio 1994)

PAGANO, RANIERI, PELELLA, LUONGO. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto del Ministero della pubblica istruzione del 12 ottobre 1988 la provincia di Napoli beneficiava, ai sensi della legge n. 488 del 1986, di lire 1.000.000.000 per la costruzione di cinque aule per il liceo scientifico «Evangelista Torricelli» di Somma Vesuviana;

che questo istituto opera su due plessi distanti tra loro per cui l'amministrazione provinciale, assumendo a carico del proprio bilancio un mutuo di 8 miliardi, si impegnava a costruire un nuovo edificio ed, in tal senso, approvava un progetto di massima con delibera consiliare n. 22 del 10 gennaio 1989 ed inoltrava contestualmente alla Cassa depositi e prestiti la richiesta di mutuo;

che la commissione di cui all'articolo 10 della legge n. 412 del 1975 in data 22 febbraio 1989 dichiarava l'idoneità dell'area che era stata individuata dal consiglio comunale di Somma Vesuviana il 28 marzo 1987 in quanto prevista nel Piano regolatore generale vigente;

che la soprintendenza archeologica esprimeva parere favorevole in data 6 dicembre 1990;

che in data 12 aprile 1990 l'amministrazione provinciale chiedeva il parere sulla ubicazione alla soprintendenza ai beni ambientali e architettonici;

che detta soprintendenza chiedeva in data 11 dicembre 1990 ulteriori atti integrativi che venivano forniti, il 3 dicembre 1990, anche al Ministero;

che il Ministero in data 12 giugno 1992 chiedeva al comune di Somma Vesuviana stralcio dello strumento urbanistico vigente con regolamento di attuazione relativamente alla zona interessata dalla localizzazione dell'edificio scolastico;

che in data 24 giugno 1992 il comune di Somma Vesuviana inviava al Ministero le informazioni richieste con le motivazioni della scelta dell'area che è servita da due stazioni della ferrovia circumvesuviana;

che l'amministrazione provinciale rispondeva il 3 luglio 1992 ed a tutt'oggi non si conosce il parere del Ministero che dovrebbe riguardare la sola ubicazione dell'edificio in un'area prevista dal Piano regolatore generale vigente per poi esprimersi nel merito del progetto esecutivo,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di esprimere parere favorevole per dare alla comunità scolastica di Somma Vesuviana un edificio di cui è in attesa da circa 30 anni.

Si fa notare che per tutte le costruzioni degli edifici scolastici che rientrano in aree sottoposte al vincolo della «legge Galasso» la soprintendenza non esprime pareri favorevoli pur trattandosi di opere di interesse pubblico e, nello stesso tempo, omette di esercitare un controllo su importanti costruzioni abusive che, a centinaia, sorgono nell'area vesuviana.

(4-03798)

(13 luglio 1993)

RISPOSTA. - Questo Ministero, esaminati gli elaborati progettuali, ha espresso parere negativo all'esecuzione delle opere in questione ritenendo la località prescelta non idonea a recepire la struttura progettata, sia per la incontaminata naturalità dei luoghi, sia per la tutela delle visuali paesistiche esistenti nel contesto territoriale.

Il Ministero della pubblica istruzione, per quanto di sua competenza, ha comunicato che l'amministrazione provinciale di Napoli, con decreto ministeriale del 22 dicembre 1992, ha avuto la riassegnazione del mutuo di un miliardo, ai sensi della legge n. 430 del 1991, articolo 1, comma 3, in quanto lo stesso mutuo, già assegnato ai sensi della legge n. 488 del 1986, non aveva potuto essere utilizzato a causa del parere negativo di questa amministrazione.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
RONCKEY

(5 febbraio 1994)

PAINI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la signora Nicoletta Confalonieri, nata a Seregno (Milano) il 18 maggio 1957 e residente a Sondrio in via Cesura 9, è portatrice di *handicap*, confermato anche dalla commissione di prima istanza, di cui alla legge della regione Lombardia 5 febbraio 1982, n. 9, che con verbale n. 38 del 5 ottobre 1984 ha riconosciuto lo stato di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70 per cento;

che la stessa è iscritta nelle liste dei disoccupati tenute dall'ufficio di collocamento di Sondrio dal 29 luglio 1978 e figura al secondo posto nell'elenco degli invalidi civili presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio;

che in data 15 novembre 1991 lo stesso ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Sondrio con protocollo n. 9000 avviava la medesima Confalonieri presso la Unidata srl di Sondrio che la assegnava alla sede distaccata di Morbegno distante una trentina di chilometri dalla residenza della lavoratrice;

che dopo pochi mesi dall'assunzione la signora Confalonieri era costretta a dimettersi dall'incarico sia perchè la sua menomazione fisica non le consentiva di potersi spostare e coprire lunghe distanze, sia perchè l'orario di lavoro spezzato la teneva lontana dalla famiglia e dai figli dalle prime ore dell'alba fino a tarda sera, sia per la mancanza di strutture ricettive vicine al luogo di lavoro per cui doveva trascorrere in strada l'intervallo di mezzogiorno aumentando ulteriormente l'affaticamento degli arti inferiori colpiti dalla malattia;

che in data 5 marzo 1993 la signora Confalonieri ha depositato nella segreteria della procura della Repubblica del tribunale di Sondrio, protocollo n. 205, domanda di assunzione rivolta al Ministero di grazia e giustizia ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (collocamento obbligatorio degli invalidi civili), senza aver ottenuto a tutt'oggi alcuna risposta,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi la signora Confalonieri non sia ancora stata avviata al lavoro, compatibilmente con le possibilità di deambulazione della stessa, visto che risulta iscritta nelle apposite liste da lunghissimo tempo;

perchè il Ministero di grazia e giustizia non provveda alla sua assunzione definitiva presso la procura della Repubblica del tribunale di Sondrio ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, considerata la cronica carenza di personale presso questa amministrazione, l'esperienza acquisita nel settore per avervi già lavorato nel corrente anno (3 mesi) e il titolo di studio di cui è in possesso (diploma di ragioniere e perito commerciale).

(4-05050)

(17 dicembre 1993)

RISPOSTA. - La signora Confalonieri, iscritta negli elenchi degli invalidi civili, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 482 del 1968, è stata convocata, in data 28 novembre 1990, per un avviamento al lavoro presso la ditta Iperal srl di Castione (Sondrio), ma ha rifiutato tale

avviamento poichè aspirava ad una occupazione con la qualifica di impiegata, possibilmente in Sondrio.

Convocata successivamente in data 4 giugno 1991, per un altro avviamento al lavoro, la stessa lavoratrice ha dichiarato di essere momentaneamente non disponibile.

In data 2 dicembre 1991 è stata avviata presso la ditta Unidata srl di Morbegno (Sondrio).

Si fa inoltre presente che l'interessata, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, è stata occupata, a tempo determinato, presso le seguenti pubbliche amministrazioni:

dal 15 gennaio 1992 al 15 marzo 1993 presso il comune di Sondrio;

dal 6 giugno 1992 al 1° luglio 1992 presso la regione Lombardia-Sondrio;

dal 28 gennaio 1993 al 27 aprile 1993 presso il Ministero di grazia e giustizia - procura della Repubblica di Sondrio.

Infine, in data 22 dicembre 1993, la signora Confalonieri è stata avviata al lavoro dall'ufficio provinciale di Sondrio, ai sensi della legge n. 482 del 1968, presso la ditta Com Edile costruzioni spa con sede in Sondrio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(14 gennaio 1994)

PERUZZA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che l'interrogante ha appreso dalla stampa locale che in questi giorni il Ministro dell'interno avrebbe dichiarato di essere disposto a spostare le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Venezia, già programmate nella prossima scadenza del 21 novembre, nell'ipotesi che il referendum amministrativo per la separazione di Mestre e Venezia ricevesse esito favorevole dall'elettorato veneziano;

che tali affermazioni, oltre che esorbitare dal doveroso riserbo istituzionale che dovrebbe essere mantenuto riguardo ad una imminente consultazione referendaria, non possono essere accettate, in quanto avocano illegittimamente al Governo la possibilità di spostare delle elezioni già stabilite per legge, senza che sia intervenuta una revisione legislativa dei confini comunali, che è autonoma prerogativa della regione Veneto;

che la giunta regionale ha deliberato, nella seduta di venerdì 30 luglio 1993, di indire il referendum consultivo sulla separazione del comune di Venezia per il 2 e il 3 ottobre, facendo cadere l'inizio della campagna elettorale il 20 agosto;

che l'unica spiegazione dell'assurda data decisa appare la volontà di consentire il necessario tempo utile per poter eventualmente approvare una legge regionale che, raccogliendo l'indicazione del referendum, sancisca i nuovi confini comunali di Venezia, per far

spostare le elezioni amministrative entro il 21 ottobre, data di inizio della campagna elettorale, dopo la quale nessun rinvio sarebbe più praticabile;

che tale decisione appare illegittima in quanto prefigura un esito elettorale del *referendum* ancora prima che questo sia compiuto, subordinando illegittimamente lo svolgimento delle elezioni amministrative già stabilite per il 21 novembre ad una consultazione referendaria la cui campagna elettorale viene assurdamente prevista durante il mese di agosto-settembre;

che nei giorni successivi al 20 agosto la città di Venezia è in piena stagione turistica, con milioni di presenze esterne, con appuntamenti quali la Regata storica, la Biennale del cinema ed il Premio Campiello, mentre i cittadini veneziani sono o in ferie o impegnati in lavori stagionali e le principali attività di pubblica amministrazione sono chiuse o ridotte; far svolgere la campagna elettorale in questo periodo significa calpestare le regole fondative del confronto democratico ed i diritti elementari di informazione dei cittadini;

che il comune di Venezia da giugno è senza governo, affidato ad una gestione prefettizia che non può garantire, nel lungo periodo, una soddisfacente risposta alle urgenti necessità che emergono dalla complessità sociale, economica ed urbanistica del territorio veneziano: per questo non possono prevalere gli interessi dilatori di quelle vecchie forze politiche che, duramente colpite nel Veneto dall'inchiesta «Mani pulite», pretendono di ritardare ogni verifica popolare per poter restaurare la loro credibilità;

che, per i motivi sopra citati, l'interrogante ritiene necessario che venga assolutamente confermato il mantenimento della data fissata al 21 novembre prossimo per il rinnovo del consiglio comunale di Venezia, perchè la città possa avere al più presto un nuovo governo che sarà garante e responsabile anche dell'eventuale transizione ad una nuova conformazione amministrativa,

si chiede di sapere:

se il Ministro non intenda intervenire, attraverso le autorità competenti, per ottenere lo spostamento della data prevista per il 2-3 ottobre per lo svolgimento del *referendum* consultivo sulla separazione del comune di Venezia, in modo da favorire una reale partecipazione ed informazione democratica durante la campagna elettorale;

se non ritenga di dover confermare la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Venezia fissate per il 21 novembre;

se non intenda smentire le affermazioni fatte dal presidente della giunta regionale del Veneto Pupillo, in riunione dei capigruppo, che avrebbe informato su un presunto accordo tra lui ed il Ministro, che prevede la convalida governativa alla legge regionale istitutiva dell'area metropolitana, in cambio della fissazione così anticipata della data del *referendum*, con un contemporaneo impegno a sancire con una legge regionale i nuovi confini comunali di Venezia eventualmente indicati dall'esito referendario, prima del 21 ottobre, per permettere il rinvio delle elezioni amministrative comunali;

se non ritenga che tale presunto accordo rappresenterebbe una illegittima predeterminazione di un processo istituzionale ed una pe-

sante interferenza sulla sovrana volontà degli elettori e implicherebbe una sorta di tutela sulla convalida del Commissario di Governo per la regione Veneto che non può essere subordinata ad alcuna volontà politica ministeriale, perchè rigidamente vincolata alla pura ed autonoma valutazione di correttezza formale, legale ed amministrativa.

(4-04043)

(4 agosto 1993)

RISPOSTA. - Il prossimo 6 febbraio 1994 si svolgeranno le consultazioni referendarie sulla «suddivisione del comune di Venezia nei due comuni di Venezia e Mestre» e sull'«istituzione del comune di Cavallino-Treporti».

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

PICANO, COMPAGNA, DE GIUSEPPE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che la Banca d'Italia ha ribassato il tasso di sconto dal 15 all'8,50 per cento;

che nell'arco di un anno le banche però non hanno proceduto con la stessa intensità nella diminuzione dei tassi d'interesse che praticano alla clientela;

che le banche meridionali, per la maggior parte, praticano interessi più alti dei tassi praticati dalle banche settentrionali, il che finirebbe quasi per annullare i benefici per l'economia del Sud provenienti dalla politica degli incentivi,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per indurre le banche ad adeguarsi alla direttiva della Banca d'Italia;

in particolare, quali iniziative si intenda altresì assumere per favorire nel Sud una politica del credito che equipari le condizioni del paese e dia impulso all'economia meridionale.

(4-04306)

(22 settembre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il mancato tempestivo adeguamento alle variazioni del tasso ufficiale di sconto dei tassi attivi praticati dalle banche alla propria clientela.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si premette che, ai sensi della normativa vigente, ispirata al principio dell'attività bancaria come attività istituzionalmente imprenditoriale, la determinazione dei tassi e delle condizioni bancarie è demandata all'autonomia negoziale delle parti.

Ogni altro tipo di intervento sarebbe altresì in contraddizione con la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e

finanziari, introdotta dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, che, nell'ambito dei principi affermati con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, tende a valorizzare la libera concorrenza nel mercato, facilitando la valutazione comparativa di prezzi e condizioni e stabilendo, in questa logica, norme a tutela del contraente più debole.

Per quanto riguarda, invece, l'adeguamento dei tassi bancari alle variazioni del tasso ufficiale di sconto, la Banca d'Italia, in relazione alle finalità di tutela della concorrenza, ha comunicato di avere recentemente condotto un'analisi sull'evoluzione dei tassi d'interesse bancari per verificare se sia riconducibile a comportamenti concertati degli enti creditizi la tendenza dei tassi attivi a muoversi, nelle fasi di rialzo, più prontamente di quelli passivi e viceversa nelle fasi di ribasso.

Da tale analisi, basata su alcuni indicatori - quali la differenziazione dei tassi attivi delle banche, la mobilità delle quote di mercato, l'andamento complessivo dei conti economici, la flessione degli utili da negoziazione titoli, l'effetto dei rischi creditizi - non sono emersi indizi tali da far ritenere che nel periodo analizzato si sia realizzata fra le banche una intesa limitatrice della concorrenza, vietata ai sensi della legge n. 287 del 1990.

Va, comunque, ricordato che tra gli effetti più attesi della recente normativa emanata con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, rientra l'incentivo ad adottare forme e comportamenti imprenditoriali e, quindi, oggettivamente concorrenziali, atteso anche che la presenza operativa di istituzioni creditizie dei paesi della Comunità non potrà non accentuare gli aspetti di reciproca concorrenza, dai quali potranno attendersi più pronte ed attente disponibilità alle esigenze della clientela.

La Banca d'Italia ha, infine, confermato la propria costante attenzione alla problematica in argomento.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(7 febbraio 1994)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti.* - Premesso:

che la libera circolazione dei beni attraverso le frontiere con la Francia potrà comportare la cancellazione dei servizi di spedizione internazionale e sdoganamento;

che una sessantina di persone, attualmente impiegate presso l'autoporto di Susa (Torino), è in attesa di conoscere quale sorte avrà il proprio posto di lavoro, in un momento in cui oltretutto l'intera Valle di Susa è afflitta da grave crisi occupazionale;

che non si ha notizia che le autorità italiane abbiano ancora risolto il problema, a differenza di quelle francesi che hanno esposto progetti di riconversione Interreg,

l'interrogante chiede di sapere come intenda agire il nostro Governo a tutela dei circa 60 dipendenti dell'autoporto di Susa prossimi alla disoccupazione.

(4-01175)

(30 settembre 1993)

RISPOSTA. - Nel documento parlamentare l'onorevole interrogante manifesta preoccupazioni in ordine alle prospettive occupazionali degli operatori impiegati presso l'autoporto di Susa.

Com'è noto, l'istituzione del Mercato unico europeo ha comportato l'abbattimento delle barriere doganali e, conseguentemente, la cancellazione dei servizi di spedizione internazionale e sdoganamento.

Dalle notizie fornite al riguardo dall'ufficio provinciale del lavoro di Torino risulta che la Consusa, società consortile per azioni che gestisce il complesso, ha presentato nella sede competente un progetto Interreg per beneficiare dei contributi pubblici previsti dalla normativa comunitaria.

La commissione mista italo-francese, a cui è demandata l'approvazione dei progetti in questione, ha deliberato, in prima istanza, il finanziamento della parte di progetto relativa alla riqualificazione professionale ed allo studio fattibilità e progettazione, negandolo per la parte relativa alla ristrutturazione «fisica» dell'area autoportuale.

In seconda istanza la commissione, nel rispetto di quanto prescrive la normativa in materia di finanziamento dei progetti Interreg, non ha concesso l'approvazione per il finanziamento totale degli investimenti, ritenendo che ragioni connesse al divieto di concorrenza sleale nei confronti di altre imprese private non consentivano un finanziamento superiore al 10 per cento. Conseguentemente, il 90 per cento dell'ammontare complessivo dell'investimento risultava a totale carico dei soggetti proponenti.

Nel mese di maggio 1993 la comunità montana bassa Valle Susa, previa consultazione con la società gestore dell'area autoportuale, ha presentato, in forma autonoma, un progetto Interreg per la realizzazione di un macello consortile. Il progetto, in quanto predisposto da un ente pubblico, non è soggetto al limite massimo del 10 per cento; pertanto, esso è stato approvato ed ammesso al finanziamento.

Dagli ulteriori elementi informativi acquisiti tramite l'ufficio periferico è emerso che rientra nei programmi della società in questione l'effettivo utilizzo dell'area autoportuale nella sua globalità (la superficie occupata dal macello consortile è pari a 10.000 metri quadrati rispetto ad un totale di 110.000 metri quadrati).

In tal senso sono stati contattati vari operatori interessati ad insediare in quell'area servizi utilizzabili dagli utenti dell'autostrada Torino-Bardonecchia e delle statali nn. 24 e 25 (compagnie petrolifere, catene di ristorazione autostradale).

Si è pensato anche a diversificare l'offerta dei servizi a seconda che le strutture siano destinate a servire il traffico pesante o quello turistico, in considerazione delle diverse esigenze dei due tipi di utenza e sfruttando la posizione privilegiata di cui gode l'area autoportuale, facilmente raggiungibile sia dall'autostrada (senza pagamento di pedag-

gio alcuno) sia dal traffico in transito sulle statali n. 24 del Monginevro e n. 25 del Moncenisio.

Sono inoltre stati presi contatti con una società francese di cosiddetti *centres routiers*, che ha dichiarato il proprio interesse ad essere presente sul territorio della Valle, apportando pertanto la propria esperienza per la realizzazione di ulteriori strutture di accoglienza per gli utenti del servizio.

Attualmente è in corso uno studio sul flusso di traffico sull'autostrada da e per il Frejus per una più approfondita valutazione della consistenza dell'eventuale utenza e per dimensionare, conseguentemente, le strutture.

Si rende noto, infine, che una prima fase di riconversione dell'area è già stata avviata con l'entrata in funzione, nel gennaio scorso, di una stazione di autolavaggio per mezzi pesanti adibiti al trasporto di animali vivi in cui sono impiegati tre lavoratori.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

GIUGNI

(14 gennaio 1994)

PREIONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso che l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevede che il personale candidato nelle elezioni politiche (ed amministrative) non può prendere servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato, si chiede di sapere:

a) in qual modo la suddetta norma possa essere applicata dopo la riforma elettorale per la Camera dei deputati;

b) come si intenda modificare le disposizioni attuative, coerenti con la precedente disciplina elettorale, e precedenti la riforma, nei confronti di soggetti già candidati alla Camera dei deputati nelle precedenti elezioni politiche e tuttora in servizio in circoscrizioni diverse da quelle precedenti la candidatura, tenuto conto dell'introduzione dei collegi uninominali.

(4-04438)

(6 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dispone che il personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, candidato alle elezioni politiche, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale ha presentato la propria candidatura.

Il termine «circoscrizione» deve essere inteso nel senso di ambito territoriale, delimitato da precisi confini, posto, dalla legge elettorale, a base del sistema di riparto dei seggi.

Alla luce di tale interpretazione la disposizione, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, non può trovare difficoltà applicative.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

PREIONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che presso l'istituto tecnico statale «Einaudi» di Domodossola (Novara), dal pensionamento della preside Giannina Paglino nell'anno scolastico 1982-83, si sono avvicendati i seguenti presidi:

anno scolastico 1983-84 (alunni 683) preside Michele Micchetti;

anno scolastico 1984-85 (alunni 661) preside Giancarlo Casani;

anno scolastico 1985-86 (alunni 713) preside Anna Clerici;
anno scolastico 1986-87 (alunni 721) preside Paolo Duchemino;

anno scolastico 1987-88 (alunni 730) preside Francesco Consoli;

anno scolastico 1988-89 (alunni 781) preside Domenico Barbera;

anno scolastico 1989-90 (alunni 809) preside Angela Erbetta;
anno scolastico 1990-91 (alunni 861) preside Nike Chiaverano;
anno scolastico 1991-92 (alunni 821) preside Achille Beatrice;

che il preside Achille Beatrice, dopo breve presenza nell'anno di prova, nel novembre 1991 otteneva altro incarico e veniva sostituito dal collaboratore vicario;

che nell'anno scolastico 1992-93 il «titolare» professor Achille Beatrice otteneva altro incarico provvisorio per tutta la durata dell'anno scolastico ed in sua sostituzione veniva nominata preside incaricata, quale individuata per precedenza nella graduatoria provinciale, la professoressa Chiara Barbè;

che nell'anno scolastico 1993-94 il «titolare» professor Achille Beatrice otteneva altro incarico provvisorio - conferito in data 1° ottobre 1993, ad anno scolastico iniziato - per la durata dell'intero anno scolastico presso l'istituto tecnico commerciale di Nettuno (Roma);

che i genitori degli alunni, anche presenti nel consiglio di istituto, ormai esasperati dal constatare che da oltre 10 anni l'istituto «Einaudi» si è visto di fatto privato del «diritto» di avere un preside in servizio stabile e permanente, esternavano sentimenti di riprovazione e di protesta inviando comunicazioni scritte al provveditore agli studi di Novara, al prefetto di Novara e per conoscenza al Ministro della pubblica istruzione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo, anche a mezzo dell'organo periferico novarese, per assicurare la pre-

senza e la continuità di funzione di presidenza presso l'istituto «Einaudi», nel rispetto delle legittime attese della popolazione della Valdossola;

se sia possibile venire incontro alle esigenze del preside Achille Beatrice, facendolo restare nel Lazio, dove desidera stare;

se sia possibile accontentare la popolazione di Domodossola che desidera avere un preside ossolano o quantomeno novarese, che voglia restare almeno per qualche anno a Domodossola.

(4-04623)

(20 ottobre 1993)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, questo Ministero, pur comprendendo il disagio dei docenti e degli allievi dell'istituto tecnico statale «Einaudi» di Domodossola per l'avvicinarsi dei presidi, deve far presente che le disposizioni vigenti in materia consentono al personale scolastico di poter richiedere ed ottenere trasferimento ad altra sede e, qualora il trasferimento non sia possibile per indisponibilità di posti nelle sedi richieste, di ottenere assegnazione provvisoria su posti di fatto disponibili.

Ed invero, il preside dell'istituto tecnico «Einaudi» di Domodossola, titolare nell'istituto dall'anno scolastico 1991-1992, anche per il corrente anno scolastico ha richiesto assegnazione provvisoria a seguito del mancato trasferimento definitivo, ottenendola presso l'istituto tecnico commerciale di Nettuno.

Poichè detto incarico provvisorio è stato conferito in data 1° ottobre 1993, il provveditore agli studi di Novara, non potendo procedere all'assegnazione di un incarico di presidenza in un istituto dove la disponibilità è sopraggiunta ad anno scolastico già iniziato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1990, n. 351 (articolo 5, comma 5), ha incaricato un docente già collaboratore del preside di svolgere la funzione direttiva.

Si auspica che il prossimo anno scolastico il preside Beatrice possa ottenere il trasferimento al fine di poter assegnare un nuovo titolare all'istituto.

A tale riguardo, occorre tuttavia precisare che il ruolo dei presidi è nazionale e, pertanto, è a livello nazionale che vengono banditi i concorsi per il reclutamento del personale direttivo.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(13 gennaio 1994)

ROVEDA. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che con il nuovo orario ferroviario la navetta Fiumicino aeroporto-Roma ha mutato percorrenza, ma anche orario;

che ora sono raggiungibili anche le stazioni intermedie e la percorrenza è estesa fino alla stazione Tuscolana;

constatato:

che in concomitanza con tali variazioni si è ridotto il tempo di esercizio del servizio limitandolo praticamente a prima delle 23;

che alcuni aerei nazionali ed europei arrivano dopo tale orario con viaggiatori che arrivano a Roma dalle regioni del Nord e transalpinae;

che nella fascia oraria di interruzione del servizio ferroviario rimane solo il servizio taxi in condizioni di monopolio;

che il servizio taxi attualmente è inadatto ad operare in condizioni di monopolio in quanto assoggetta i passeggeri a tariffe aberranti che costituiscono spesso una frazione molto significativa della stessa tariffa aerea: mediamente il costo tra Fiumicino e Roma città si aggira sulle 65.000 lire;

che di questa cifra ben 14.000 lire costituiscono un diritto fisso imposto dalle organizzazioni di categoria che impediscono ai singoli autisti una corsa di ritorno con altro passeggero, pretendendo invece, ed ottenendo, un ritorno a vuoto;

che tale pratica costituisce uno spreco di risorse irrazionale e finalizzato solo agli interessi di dette organizzazioni che sembrano, a detta degli autisti, compartecipare alla quota;

che tale quota costituisce un onere imposto per il viaggiatore che non ha altre alternative di trasporto,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se non si ritenga di razionalizzare il sistema tariffario e d'esercizio dei taxi su Fiumicino aeroporto in modo che non penalizzando il tassista si possa evitare costi impropri all'utenza eliminando irrazionalità e parassitismi;

2) se non si ritenga opportuno un convoglio alle 0,30 da Fiumicino a Roma che raccolga tutto il traffico residuale ed occasionale dell'aeroporto; questo convoglio, costituito da un numero ridotto di carrozze, potrebbe anche essere dotato di una tariffa maggiorata per la prestazione notturna;

3) se non si ritenga che risparmiare sull'efficienza del servizio sia un sistema destinato ad affossarlo definitivamente.

(4-04666)

(25 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato comunicano che la funzionalità del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Roma Fiumicino è stata recentemente oggetto di particolare attenzione da parte della società che, con l'assunzione di specifici provvedimenti, ha decisamente migliorato il livello dei servizi, equiparandoli agli *standard* europei.

In particolare, a partire dall'orario invernale 1993-94, entrato in vigore il 26 settembre 1993, è stato istituito un collegamento tra Roma Tiburtina e Fiumicino aeroporto, con inizio delle corse alle ore 6.00 da Roma Tiburtina e termine con la corsa in partenza da Fiumicino aeroporto alle ore 22.55.

Il servizio prevede fermate intermedie a Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Magliana, Muratella e Ponte Galeria, con tempo di percorrenza complessivo di 40 minuti e frequenze rigidamente cadenzate ogni 20 minuti.

La frequentazione registrata dalla predetta relazione, che ha peraltro anche la finalità di soddisfare una domanda di trasporto metropolitano, testimonia il successo della stessa essendo già passata da 9.000 a 19.000 passeggeri al giorno.

Inoltre, dal giorno 27 novembre 1993 è stata istituita una relazione *no-stop* di qualità Roma Termini-Fiumicino aeroporto, con inizio delle corse alle ore 7.00 da Roma Termini e termine alle ore 22.25 da Fiumicino aeroporto, finalizzata esclusivamente alla domanda di mobilità aeroportuale con tempo di percorrenza di 30-35 minuti e frequenza oraria, che prevede la possibilità di utilizzo anche da Roma Termini dei servizi del nuovo *terminal* Alitalia.

Per quanto riguarda i passeggeri che giungono a Fiumicino aeroporto dopo le ore 22.55 (ultima partenza dei treni delle Ferrovie dello Stato), la società Ferrovie dello Stato informa che il servizio di trasporto pubblico è garantito dal servizio bus del Cotral, che dalle ore 24.00 inizia un servizio notturno con cadenza oraria in partenza dal piazzale antistante i voli internazionali.

Le Ferrovie dello Stato precisano inoltre che è stata concordata con l'Alitalia un'opportuna informazione alla clientela.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

COSTA

(24 gennaio 1994)

SALVATO, CROCETTA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.* - Premesso:

che con la precedente interrogazione 4-04458 del 6 ottobre 1993 già si faceva presente al Ministro del bilancio la grave situazione che si era venuta a creare alla FINAM, a causa di provvedimenti affrettati quanto inopportuni ed al di fuori dello spirito e del dettato dell'allora vigente decreto-legge n. 285 del 1993, con i quali il commissario dottor Giorgio Cigliana mandava a casa alcuni lavoratori, con la motivazione peraltro risibile del contenimento degli oneri di locazione degli uffici e delle utenze;

che, nonostante il decreto-legge n. 285 del 1993 sia stato ulteriormente reiterato (n. 403 del 1993), e quindi al momento ancora pienamente vigente, anche per quanto attiene ai disposti per gli enti di cui all'articolo 6 della legge n. 64 del 1986 e tra questi la FINAM, il commissario dottor Cigliana, con provvedimento a firma del direttore, ha mandato a casa altri 27 dipendenti della FINAM, precisando peraltro che la FINAM assicurerebbe solo il pagamento degli stipendi per i primi 13 giorni di ottobre mentre per il restante periodo si dichiara a disposizione delle direttive del Ministro del bilancio;

considerato:

che con questo ulteriore provvedimento di estromissione dagli uffici i lavoratori ormai messi praticamente in stato di licenziamento dalla FINAM sono oltre il 60 per cento dei dipendenti di tutta la FINAM;

che con questo provvedimento il commissario della FINAM viola palesemente e scientemente per la seconda volta nel giro di un mese il dettato di un decreto-legge, nonostante che il Governo ed il Parlamento avessero espresso la chiara volontà di procedere al riassetto di questi enti e dell'intero comparto del Mezzogiorno senza che fossero messi in discussione il posto di lavoro, la continuità del rapporto di impiego e tutto l'insieme dei diritti acquisiti dei lavoratori interessati;

che la violazione del decreto-legge è ancor più grave e colpevole proprio in quanto il Governo ha inteso modificare il decreto ministeriale n. 96 del 1993 per porre il rimedio ad una previsione di scarsa tutela dei diritti dei lavoratori che in esso era contenuta;

che nella nota di messa in stato di disponibilità non lavorativa non viene esplicitamente garantita la continuità del rapporto di lavoro ed il pagamento per intero dello stipendio, costituendo ciò di fatto l'interruzione dei diritti dei lavoratori, rinviando peraltro le responsabilità della continuità del rapporto di lavoro ad una ipotetica direttiva ministeriale,

si chiede di sapere:

se non si ritenga censurabile che un commissario liquidatore di un ente, a ciò nominato dal Governo, violi o disattenda palesemente le disposizioni legislative specificamente emesse per la gestione della liquidazione medesima;

se non si ritenga intollerabile che nella liquidazione della FINAM si dia particolare attenzione ai complessi trascorsi intrecci con la tanto discussa Federconsorzi e si miri alla liquidazione con estrema leggerezza mentre per le questioni del personale si mettono in essere provvedimenti particolarmente affrettati e provocatori nei confronti dei dipendenti;

se il Presidente del Consiglio non ritenga che nella discordanza dei tempi in merito alle decisioni del commissario, che manda subito a casa i lavoratori prima che il Ministro abbia provveduto al loro riutilizzo, e quelle del Ministro, che non provvede all'uso del personale ed al pagamento degli stipendi prima che il personale stesso divenga non utilizzabile, si sostanzi una violazione dei decreti-legge n. 285 del 1993 e n. 403 del 1993 la cui responsabilità ricade sull'operato dello stesso Governo;

se non si ritenga infine che nel comportamento del commissario di liquidazione della FINAM si ravvisino profili perseguibili da parte dell'autorità giudiziaria;

se non si ritenga che il Governo ed in particolare il Ministro del bilancio debba intervenire immediatamente per far revocare i provvedimenti di licenziamento in premessa, e comunque per garantire al 60 per cento dei lavoratori della FINAM il lavoro e lo stipendio anche dopo il 13 ottobre 1993.

(4-04647)

(21 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto va, anzitutto, precisato che a seguito dei risultati degli ultimi esercizi della

FINAM il Governo, in data 30 luglio 1992, aveva provveduto alla sostituzione del consiglio di amministrazione.

Successivamente, il Ministro del tesoro, in attuazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il quale prevede il commissariamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno al fine del successivo riordino, ristrutturazione, privatizzazione o liquidazione, secondo criteri di razionalità ed efficienza gestionale, ha nominato, con proprio decreto del 27 aprile 1993, commissario della FINAM il dottor Giorgio Cigliana.

Il commissario, preso atto della critica situazione economico-finanziaria esistente e tenuto conto che il Ministro per il Mezzogiorno già dal 1991 aveva bloccato ogni nuova attività della FINAM, ha proposto la liquidazione della società, secondo le procedure previste dalle norme del codice civile, e tenuto conto delle garanzie disposte a tutela del personale dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 96 del 1993.

L'assemblea dei soci, in data 19 luglio 1993, ha approvato all'unanimità il bilancio 1992 provvedendo, inoltre, a ridurre il capitale sociale per la copertura delle perdite.

L'assemblea straordinaria della FINAM ha, poi, deliberato in data 27 luglio 1993, all'unanimità, la liquidazione della società nominando liquidatore lo stesso dottor Giorgio Cigliana.

Le decisioni dell'assemblea erano in linea sia con le conclusioni cui era pervenuta, nel 1990, la commissione Manzella, sia con la relazione redatta dagli esperti, professori Capaldo e Somogyi.

Per quanto concerne, poi, i rapporti con la Arthur Andersen & Co. sas, si fa presente che tale società effettua la certificazione del bilancio FINAM da molti anni e, comunque, in regime obbligatorio sin dal 1987, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1987.

La certificazione del bilancio 1992 è stata affidata alla menzionata società per decisione del consiglio di amministrazione che aveva, peraltro, valutato le offerte di altre quattro società tra le più importanti operanti in Italia.

In particolare, si segnala che i bilanci delle cinque società forestali controllate dalla FINAM sono stati sottoposti a certificazione completa nel 1991, adottando più cauti criteri contabili.

L'incarico è stato affidato alla citata Arthur Andersen in quanto responsabile della certificazione del bilancio consolidato FINAM.

In proposito, giova precisare che nei «principi di revisione» è chiaramente indicato che la revisione di un gruppo aziendale è normalmente effettuata da un unico revisore, il quale può coordinare in modo più efficace lo svolgimento ed assumere la responsabilità di fronte a terzi.

Non risponde, comunque, a verità che l'Arthur Andersen & Co. sas abbia contemporaneamente formulato e certificato il bilancio, in quanto lo stesso è stato predisposto dalla direzione generale con l'assistenza tecnica di un funzionario appartenente ad un soggetto giuridico diverso ed autonomo dalla società di revisione.

Per quanto concerne, poi, la società forestale Marsilva, si fa rilevare che la maggioranza delle azioni di tale società appartiene ad un azionista privato, mentre la FINAM possedeva una partecipazione di minoranza.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(7 febbraio 1994)

SCEVAROLLI. - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* - Premesso che l'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, come sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, concernente l'ingresso ed il soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, dispone che per gli stranieri minori di diciotto anni, ospiti di istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori, l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi del diniego del visto d'ingresso nel nostro paese alla bambina Muni Banu, nata il 29 dicembre 1986 a Katmandu (Nepal), che già ha frequentato nell'anno scolastico 1992-93 la prima classe, sezione C, nella scuola elementare «Martiri di Belfiore» di Mantova, conseguendo la promozione alla seconda classe, a cui è stata regolarmente iscritta, e stante altresì l'impegno legalmente assunto dalla signora Maria Rosa Genetrini di Mantova a sostenere con l'autorizzazione dei genitori della minorenni le spese relative al vitto, all'alloggio, all'assistenza sanitaria ed al biglietto di andata e ritorno, così come già provveduto nel passato anno scolastico.

(4-04334)

(5 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Si risponde anche a nome del Ministero degli affari esteri.

Com'è noto all'onorevole interrogante, la legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, prevede, all'articolo 31, che l'ingresso nello Stato di stranieri minori è consentito solo quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo emesso dalla competente autorità straniera.

Nel caso prospettato dall'onorevole interrogante non ricorrono tali condizioni tanto che l'ambasciata italiana in Katmandu ha negato la concessione del visto d'ingresso.

Non è quindi possibile rilasciare il permesso di soggiorno alla minore nepalese.

Il Ministro dell'interno
MANCINO

(1° febbraio 1994)

SERENA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 1-bis, comma 2, della legge n. 244 del 1991 dispone di provvedere alla ridefinizione didattica dei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori;

che il decreto ministeriale 13 aprile 1992 provvede alla ridefinizione didattica degli ex corsi straordinari dei conservatori di musica con la corrispondente introduzione di 11 nuove scuole in tali istituzioni;

che l'allegato C del predetto decreto ministeriale stabilisce una diretta corrispondenza tra la nuova scuola di didattica della musica e l'ex corso straordinario di didattica della musica;

che l'ordinanza ministeriale 30 maggio 1992 reca disposizioni sull'assegnazione degli allievi degli ex corsi straordinari nell'anno scolastico 1991-92 alle corrispondenti nuove scuole nell'anno 1992-93;

che l'ordinanza ministeriale predetta si riferisce esplicitamente agli allievi degli ex corsi straordinari che non abbiano ancora concluso il loro ciclo di studi, lasciando in una situazione di incertezza coloro che già sono in possesso del titolo finale degli ex corsi straordinari;

che presso alcuni conservatori si ritiene che chi è in possesso dell'attestato debba frequentare la nuova scuola e ripetere gli esami per non vanificare il corso di studi precedente già portato a termine;

che l'ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione ha in precedenza riconosciuto la validità dell'attestato finale del corso straordinario di didattica della musica ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'insegnamento dell'educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria nonché per l'inclusione nelle relative graduatorie degli aspiranti a supplenze,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda pronunciarsi in merito all'equipollenza tra l'attestato in questione e il nuovo diploma ai fini della salvaguardia dei diritti quesiti e, in subordine, quali provvedimenti intenda adottare per dipanare la situazione di incertezza che regna sull'intera vicenda.

(4-02346)

(11 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Il problema posto con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, circa la valenza giuridica degli attestati rilasciati dai conservatori di musica a conclusione degli ex corsi straordinari di «didattica della musica», è attualmente all'esame dei competenti uffici di questo Ministero, ai fini delle soluzioni che saranno ritenute possibili.

Si tratta, in sostanza, di approfondire se, dopo l'emanazione del decreto ministeriale 13 aprile 1992 - col quale, in attuazione dell'articolo 1-bis della legge n. 244 del 1991, è stato ridefinito didatticamente il predetto «corso speciale» - il suindicato «attestato» possa continuare ad essere considerato utile per l'inserimento nelle graduatorie e l'ammissione ai concorsi per l'insegnamento dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria, così come precedentemente previsto dalle apposite ordinanze e dai relativi bandi di concorso.

Un approfondimento della questione, e delle connesse problematiche, si rende in particolare necessario, tenuto conto che, anteriormente all'entrata in vigore dell'anzidetta legge n. 244 del 1991, gli attestati finali degli ex corsi straordinari di didattica della musica erano rilasciati, com'è noto, a conclusione di un ciclo triennale di studi, mentre l'applicazione della stessa legge ha ora comportato la trasformazione dei corsi in questione in «scuola» di durata quadriennale.

Si desidera, ad ogni modo, assicurare che non appena sarà stato ultimato, sotto i vari aspetti, l'esame cui il problema è al momento sottoposto, non si mancherà di rendere note, con ogni possibile sollecitudine, le conseguenti determinazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(31 gennaio 1994)

SPECCHIA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -
Premesso:

che in prossimità della contrada «Pascarosa» di Ostuni (Brindisi) vi è il «trullo sovrano», trullo di dimensioni particolari ed eccezionali tanto da avere all'interno due piani;

che nei comuni della zona dei trulli non è riscontrabile la presenza di un trullo dalle analoghe caratteristiche;

che attualmente il trullo, di proprietà di privati, è in uno stato di abbandono e di degrado;

che la perdita di un trullo così eccezionale sarebbe di grave danno al patrimonio culturale ed ambientale;

rilevato che è necessario l'intervento dello Stato ed in particolare del Ministero per i beni culturali e ambientali per il riconoscimento dell'interesse storico ed artistico e per tutelare, recuperare e valorizzare il «trullo sovrano»,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario:

a) inserire il «trullo sovrano» tra i beni di interesse storico ed artistico ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939;

b) provvedere alla protezione, al recupero ed alla valorizzazione di un bene così particolare.

(4-04847)

(11 novembre 1993)

RISPOSTA. - La competente sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, tenuto conto dell'interesse storico-architettonico del trullo in argomento, maestoso e raro esempio di architettura rurale risalente probabilmente ai secoli XVI-XVII, in condizioni di degrado, ha dato inizio alla procedura per l'apposizione del vincolo, ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

A seguito dell'apposizione di tale vincolo la predetta sovrintendenza provvederà ad adottare i conseguenti provvedimenti finalizzati alla valorizzazione e conservazione dell'immobile.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali

RONCHEY

(5 febbraio 1994)

SPERONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per conoscere il motivo per cui su treni di tipo Pendolino non venga posto in vendita il quotidiano di rilevanza nazionale «L'Indipendente».

(4-04286)

(21 settembre 1993)

RISPOSTA. - Le Ferrovie dello Stato comunicano che con il contratto stipulato in data 1° marzo 1990 la società che gestisce il servizio di ristorazione a bordo dei treni è impegnata a distribuire sul «pendolino» alcuni tra i principali quotidiani a diffusione nazionale, di cui almeno uno economico ed uno sportivo.

La scelta, subordinata alle esigenze della clientela dei treni in questione, non è rigida, per evitare la presenza di un vincolo che impedirebbe una gestione del servizio adattabile al mutare delle esigenze stesse.

Per quanto riguarda la mancata vendita sul treno del quotidiano «L'Indipendente» (ed anche per «Il Tempo», «L'Unità», «Il Manifesto» ed altri), le Ferrovie dello Stato provvederanno a sensibilizzare le società distributrici, affinché eseguano un ulteriore riscontro in ordine alla possibilità di distribuire gli stessi sul treno in questione.

Ad ogni buon fine si elencano i quotidiani distribuiti attualmente sui treni ETR 450:

nazionali

Il Corriere della sera
Il Corriere dello sport
Il Giornale
Il Giorno
Il Messaggero
Il Sole-24 ore
La Repubblica
La Stampa

locali

Il Mattino di Napoli
Il Secolo XIX

La Gazzetta del Mezzogiorno
La Nazione di Firenze

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
COSTA

(24 gennaio 1994)

VENTURI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

le ragioni per cui il Ministero di grazia e giustizia con decreto del 5 luglio 1993 abbia soppresso presso il tribunale di Pesaro un posto di giudice (tra l'altro già assegnato a un magistrato di prima nomina) e ciò malgrado che l'organico di detto tribunale sia sottodimensionato di almeno un terzo, essendo previsti solo 8 magistrati rispetto agli almeno 12 che gli spetterebbero in base alla media nazionale e che per tale motivo il Consiglio superiore della magistratura ha espresso in data 25 marzo 1993 parere nettamente contrario alla proposta di soppressione; se non si ritenga di rivedere il provvedimento, che crea le condizioni per una vera e propria paralisi della locale macchina della giustizia.

(4-03801)

(13 luglio 1993)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che con il decreto ministeriale 20 gennaio 1994, relativo alla ripartizione delle 600 unità recate in aumento nel ruolo organico della magistratura dalla legge n. 295 del 1993, la pianta organica del tribunale di Pesaro è stata incrementata di un posto di giudice.

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

(8 febbraio 1994)

VISIBELLI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso che il signor Roberto Lenassini (nato il 24 febbraio 1941), profugo, dipendente del comune di Trani (Bari), collocato a riposo nel 1990, invalido al 100 per cento, sposato e con tre figli minori, posizione n. 2811282, attende ancora, nonostante i solleciti rivolti, la definizione della propria pratica pensionistica e la relativa riliquidazione, pur avendo il comune di Trani fatto pervenire alla Direzione generale degli istituti di previdenza, Cassa pensioni dipendenti enti locali, divisione X, sin dal 16 dicembre 1991, tutta la documentazione richiesta, l'interrogante chiede di conoscere:

1) quant'altro tempo il signor Roberto Lenassini, profugo, dipendente del comune di Trani, collocato a riposo nel 1990, invalido al 100 per cento, sposato e con tre figli minori, posizione n. 2811282, debba attendere per vedere riconosciuti i propri diritti;

2) se non si ritenga che il signor Lenassini, profugo, dipendente del comune di Trani, collocato a riposo nel 1990, invalido al 100 per

cento, sposato e con tre figli minori, posizione n. 2811282, per ricevere quanto gli spetta non abbia altro mezzo che rivolgersi, attese le difficoltà economiche in cui si trova (*per incidens*, pur essendo stato collocato a riposo per invalidità, non percepisce, come per legge, dalla Direzione provinciale del tesoro di Bari al 100 per cento l'indennità integrativa speciale), alla magistratura ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile o con una denuncia penale ai sensi della legge n. 241 del 1990 (articoli 2 e seguenti) o degli articoli 323 e 328 del codice penale.

(4-02530)

(25 febbraio 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole interrogante, l'INPDAP ha comunicato di non poter procedere alla definizione della pratica di pensione del signor Roberto Lenassini, in quanto è in attesa della copia autentica del contratto di cessione del quinto dello stipendio concesso dalla società «Diana» di Lecce nonché di una dichiarazione attestante lo stato preciso del residuo debito lasciato insoluto dal suddetto alla data di cessazione dal servizio, rilasciata dal comune di Trani e firmata per accettazione dalle parti contraenti.

L'INPDAP ha inoltre assicurato che non appena in possesso dei documenti sopra menzionati procederà alla definizione della pensione in argomento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

(14 gennaio 1994)